Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Mercoledì, 30 aprile 1924** **Numero 102**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi* - Ancona *G. Fogola.* — Aquila *F. Agnelli* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* — Avellino - *C. Leprini* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna *L. Cappelli* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso *R. Golitti* — Caserta *E. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati.* — Firenze *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto (*). — Imperia *S. Benedusi* — Lecce *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata (*). — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana* — Novara *R. Guaglio* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma *D. Vannini.* — Pavia - *Successori Bruni Marelli.* — Perugia - (*). — Pesaro *G. Federici* — Piacenza *V. Porta.* — Pisa - *Librerie italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti* — Taranto *Fratelli Filippi* — Teramo *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste *L. Cappelli* — Udine *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1924, n. 526.
Disposizioni per l'assicurazione collettiva presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni di alcune categorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 aprile 1911, n. 310;

Visti i regolamenti del personale delle Ferrovie dello Stato approvati con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393, e le relative aggiunte approvate con decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, relativa all'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato e le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3082;

Vista la convenzione 8 marzo 1924 stipulata fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze e quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli agenti del ruolo aggiunto delle Ferrovie dello Stato che siano in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto e per i quali alla data stessa manchino ancora almeno cinque anni di servizio pel raggiungimento dei limiti normali di esonero secondo le disposizioni vigenti, saranno assicurati obbligatoriamente a cura dell'Amministrazione ferroviaria mediante assicurazione collettiva presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni con decorrenza dal 1° febbraio 1924.

Altrettanto sarà fatto per gli avventizi con trattamento di agenti stabili, di cui agli articoli 268, 269 e 270 del regolamento del personale, non inscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e per gli avventizi di cui agli articoli 165 e 167 del regolamento del personale navigante che siano in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto e per i quali alla data stessa manchino ancora almeno cinque anni di servizio pel raggiungimento dei limiti per l'esonero secondo il seguente art. 2.

Per gli agenti stabili non inscritti al fondo pensioni, nè alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali l'assicurazione avrà luogo soltanto dietro domanda degli interessati da presentarsi non oltre il 30 giugno 1924 quando, secondo le disposizioni vigenti, restino ancora da compiersi almeno cinque anni di servizio.

Art. 2.

I limiti di età e di servizio vigenti per l'esonero del personale del ruolo aggiunto in base all'art. 16 del relativo regolamento saranno applicati anche per l'esonero degli agenti avventizi con trattamento di stabili, di cui agli articoli 268, 269 e 270 del regolamento del personale e agli articoli 165 e 167 del regolamento del personale navigante.

Per l'esonero degli agenti stabili non inscritti al fondo pensioni nè alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, restano in vigore i limiti attualmente vigenti come agli articoli 298 aggiunto al regolamento del personale e 170 aggiunto al regolamento del personale navigante.

Gli agenti saranno assicurati col tipo di contratto con scadenza all'età in cui dovrà avvenire il loro esonero normale.

Per gli agenti considerati nel primo e nel secondo comma all'art. 1, che non possano essere assicurati per deficienza della residua durata di servizio, e per quelli considerati al terzo comma dello stesso articolo che per la stessa ragione non possano partecipare all'assicurazione o che potendo non chiedano di parteciparvi, sarà conservato il trattamento attuale.

Art. 3.

Per ogni agente assicurato saranno devolute all'assicurazione, come premi unici, le seguenti somme:

a) l'importo, ridotto a valore attuale, dell'indennità che competerebbe all'agente in relazione al servizio utile computabile fino alla data di decorrenza dell'assicurazione qualora alla data stessa l'agente venisse esonerato;

b) l'importo, ridotto a valore attuale, della buonuscita sull'Opera di previdenza che competerebbe all'agente, quando esso sia inscritto all'Opera, in relazione al servizio utile computabile fino alla data di decorrenza dell'assicurazione, qualora alla data stessa l'agente venisse esonerato;

c) l'importo di un sesto di ogni aumento di stipendio, di cui un dodicesimo costituito da ritenuta all'agente, e un altro dodicesimo da contributo dell'Amministrazione;

d) ogni altra somma che l'agente intendesse versare volontariamente in qualunque momento.

Come premi annui saranno devolute le seguenti entrate:

e) il 15 per cento dello stipendio e degli assegni utili per la valutazione dell'indennità di cui al punto *a*), di cui il 6 per cento costituito da ritenuta all'agente e il 9 per cento da contributo dell'Amministrazione;

f) quell'altra percentuale sullo stipendio goduto alla data di decorrenza dell'assicurazione e sugli assegni utili come sopra, a cui l'agente intendesse assoggettarsi volontariamente per compensare le ritenute a cui non venne assoggettato precedentemente.

Per gli agenti assicurati con decorrenza 1° febbraio 1924 le ritenute e i contributi di cui al punto *e*) e le ritenute volontarie di cui al punto *f*) saranno commisurati, anche per il mese di febbraio, agli stipendi e assegni utili dopo l'inquadramento al 1° marzo 1924.

Le condizioni dell'assicurazione sono quelle risultanti dalla convenzione stipulata l'8 marzo 1924 fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Istituto nazionale delle assicurazioni: convenzione che col presente decreto si approva e si rende esecutoria.

Art. 4.

Agli effetti della valutazione della somma di cui al punto *a*) dell'art. 3 e agli effetti del trattamento agli agenti che non possano essere assicurati quando si tratti di quelli considerati nei primi due comma dell'art. 1, o che non intendano esserlo quando si tratti di quelli considerati al terzo comma dello stesso articolo, si stabilisce che per il personale navigante proveniente dalla Navigazione generale italiana, stabile non inscritto al fondo pensioni o avventizio assunto nel primo impianto del servizio navigazione, come pure per il personale avventizio addetto allo Stretto di Messina di cui l'art. 43 del relativo regolamento approvato col decreto 22 luglio 1906, n. 417, l'indennità per una sola volta da corrispondersi in caso d'esonero non dipendente da mancanze sarà da computarsi con le norme dell'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, modificato coll'art. 12 della legge 5 ottobre 1920 n. 1431, anzichè con quelle degli articoli 165 e 167 del regolamento del personale navigante approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Art. 5.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi di cui al testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, per versare alle assicurazioni di cui trattasi gli importi, ridotti a valore attuale delle indennità che competerebbero agli agenti da assicurarsi in relazione al servizio utile computabile fino alla data di decorrenza dell'assicurazione qualora alla data stessa venissero esonerati. All'atto poi dell'esonero effettivo di ogni sin

golo agente assicurato, l'Amministrazione verserà al fondo pensioni, a carico dell'esercizio, l'importo integrale dell'indennità, quale sarebbe stato liquidato se la cessazione dal servizio fosse avvenuta alla data dell'assicurazione.

Art. 6.

L'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato, istituita con la legge n. 641 del 19 giugno 1913, è autorizzata a versare alle assicurazioni di cui trattasi gli importi, ridotti a valore attuale, delle buonuscite che competerebbero agli agenti da assicurarsi, in relazione al servizio utile computabile fino alla data di decorrenza dell'assicurazione qualora alla data stessa venissero esonerati. All'atto poi dell'esonero effettivo di ogni singolo agente assicurato la buonuscita che allora competerà all'agente sarà diminuita dell'importo integrale della buonuscita quale sarebbe stata liquidata se la cessazione dal servizio fosse avvenuta alla data dell'assicurazione.

Art. 7.

I valori attuali delle indennità e delle buonuscite di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 3 saranno determinati, in relazione agli importi liquidabili, secondo le diverse età degli agenti all'atto dell'assicurazione e secondo le durate di servizio ancora mancanti pel raggiungimento dei limiti normali per l'esonero, in base a tabelle da stabilirsi dal Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.

Art. 8.

Nei casi futuri di passaggio di agenti provvisori nel ruolo del personale aggiunto, l'assicurazione sarà fatta alle condizioni di cui all'art. 3, salvo che mancherà, all'atto della inscrizione, il premio unico di cui alla lettera *b*) dell'articolo medesimo. In tali casi il premio unico iniziale sarà costituito dalla somma di cui alla lettera *a*), valutata per il servizio prestato come provvisorio fino alla data del passaggio e convertita in valore attuale, a cui si aggiungerà una ritenuta straordinaria a carico dell'agente, pari al 10 per cento dello stipendio che gli sarà assegnato al passaggio.

L'importo di detta ritenuta straordinaria, quando non sia versato in una sola volta dall'agente, sarà anticipato dall'Amministrazione versandolo all'Istituto all'atto della stipulazione del contratto e rivalendosene sull'agente in 24 rate mensili senza interessi.

Cessando l'agente per qualsiasi causa dal servizio prima del compiuto pagamento delle rate, l'importo delle rate non pagate sarà dedotto a favore dell'Amministrazione, dalle somme che saranno corrisposte dall'Istituto come capitali assicurati, nei casi di morte o di esonero per inabilità, o dalla parte spettante all'agente sulle somme che saranno corrisposte come valore di riscatto dei contratti, nei casi di revoca, dimissioni o destituzioni.

Art. 9.

Nei casi eventuali di future assunzioni con assicurazione all'atto stesso dell'assunzione il premio unico iniziale sarà costituito dal 10 % sullo stipendio iniziale a carico dell'agente e da altro 10 % sullo stesso stipendio a carico dell'Amministrazione. La parte a carico dell'agente potrà essere anticipata dall'Amministrazione, contro rivalsa come al precedente art. 8.

Art. 10.

Col versamento all'assicurazione della somma di cui al punto *a*) dell'art. 3 o di quella di cui all'art. 9 e coi successivi contributi di cui ai punti *c*) ed *e*) dell'art. 3, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato resta dispensata dal corrispondere sia all'agente assicurato che alla famiglia, le indennità previste dalle vigenti disposizioni in caso di esonero o di morte in attività di servizio.

Le indennità che restano assorbite e sostituite dal trattamento di assicurazione sono le seguenti:

a) indennità di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento del personale provvisorio od aggiunto approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

b) indennità di cui all'art. 8 della legge 13 aprile 1911, n. 310;

c) indennità di cui agli articoli 165 e 167 del regolamento del personale navigante, approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

d) indennità di cui all'art. 10 ultimo comma, della legge 13 aprile 1911, n. 310, per il personale proveniente dal ruolo transitorio del personale aggiunto del cessato Regio ispettorato per le strade ferrate.

Sono parimenti assorbiti e sostituiti dal trattamento di assicurazione, quando questa abbia luogo, gli assegni vitalizi a carico dell'Amministrazione ferroviaria, di cui agli articoli 293 aggiunto al regolamento del personale e 170 aggiunto al regolamento del personale navigante, di cui al decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206.

Art. 11.

Agli effetti della decorrenza, sia dei contratti iniziali, sia di quelli suppletivi conseguenti ad aumento degli stipendi, sarà di regola assunta la data del 1° febbraio, perchè gli aumenti di stipendio vengono conferiti dal 1° gennaio, ma le ritenute ordinarie del mese di gennaio, già gravate da quella straordinaria del dodicesimo dell'aumento, sono ancora fatte sullo stipendio precedente.

Nei casi eccezionali di aumenti con decorrenze diverse dal 1° gennaio i contratti suppletivi a premio unico e a premio annuo che ne derivano decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza dell'aumento.

Art. 12.

Per gli agenti in servizio nel ruolo aggiunto alla data di pubblicazione del presente decreto, nei casi contemplati all'art. 20 del regolamento del personale provvisorio od aggiunto approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, di esonero dal servizio dopo il 60° anno di anticipazione sui limiti di servizio, con corresponsione dei 2/3 dello stipendio o della paga fino al raggiungimento dei limiti stessi o dell'età di 65 anni, le ritenute all'agente e il contributo dell'Amministrazione seguiteranno ad essere applicati sulle stesse somme cui erano applicati all'atto dell'esonero dal servizio, in modo che la speciale posizione dell'agente in detto periodo non abbia nessuna ripercussione sul contratto di assicurazione.

Gli agenti che passeranno nel ruolo aggiunto posteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, potranno essere esonerati dal servizio in qualunque momento, quando l'Amministrazione, a proprio giudizio insindacabile, non creda di potere ulteriormente giovarsi della loro opera. A detti agenti sarà assegnato per intiero il capitale corrisposto dall'Istituto come valore di riscatto della polizza e sarà inoltre corrisposta, a spese dell'Amministrazione, la differenza fra il capitale assicurato in caso di morte o di esonero per inabilità fisica e detto valore di riscatto, l'uno e l'altro computati alla data di esonero, restando esclusa l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20 del regolamento del personale provvisorio e aggiunto. La presente disposizione annulla e sostituisce quella contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 3 del decreto 31 dicembre 1923, n. 3082.

Art. 13.

Il beneficio delle polizze dovrà essere attribuito di regola agli eredi legittimi. Ogni altro beneficio, come pure, alla scadenza, ogni opzione diversa dall'assicurazione fondamentale, non si ammetteranno se non dietro consenso dell'Amministrazione, la quale si riserva di decidere, caso per caso, secondo le condizioni di famiglia dell'agente e in analogia alle norme vigenti per le riversioni delle pensioni.

Agli agenti assicurati che siano esonerati per inabilità fisica prima della scadenza del contratto spetterà l'intiera somma che sarà corrisposta dall'Istituto a titolo di capitale assicurato.

Ove gli agenti ne facciano domanda, detta somma sarà a cura dell'Istituto convertita in tutto o in parte in rendita vitalizia, restando per la rimanente parte impegnata come assicurazione sulla vita a favore degli eredi.

L'Amministrazione negherà il consenso alla conversione completa in rendita vitalizia, quando esistano eredi nelle condizioni di quelli che avrebbero diritto a riversione della pensione se si trattasse di agenti inscritti a fondo pensioni.

In caso di morte, tanto prima quando dopo la regolare scadenza dei contratti, gli eredi avranno diritto di ottenere, a loro domanda, la conversione dei capitali loro spettanti in rendite annue vitalizie e temporanee, secondo le tariffe in vigore dell'Istituto.

Art. 14.

Per gli agenti revocati, dimissionari o destituiti prima della scadenza originaria del contratto di assicurazione l'Amministrazione provvederà al riscatto delle polizze alle condizioni stabilite dall'Istituto.

In tali casi sarà sempre assegnata all'agente la parte del valore di riscatto corrispondente ai suoi versamenti. La parte corrispondente ai versamenti dell'Amministrazione sarà incamerata dall'Amministrazione medesima per intiero in caso di dimissioni: nel caso di revocazione sarà lasciata interamente a disposizione dell'agente se esso abbia famiglia in condizioni pari a quelle che darebbero diritto a riversione della pensione per gli inscritti a fondo pensioni, mentre sarà incamerata per un quarto nel caso contrario; nel caso di destituzione sarà lasciata per metà a disposizione della famiglia, quando l'agente abbia famiglia nelle condizioni di cui sopra, mentre sarà incamerata per intiero nel caso contrario.

La parte del valore di riscatto corrispondente al versamento fatto dallOpera di previdenza rimarrà in caso di dimissioni assegnata all'agente, salvo all'Opera il ricupero sulla buonuscita della somma anticipata in base all'art. 6; in caso di revoca o didestituzione sarà devoluta all'Opera, contro restituzione all'agente delle somme trattenutegli per l'inscrizione all'Opera stessa, in base all'art. 3 *a*) della legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

Art. 15.

Nel caso in cui abbiano ulteriore applicazione le disposizioni del decreto n. 143 del 28 gennaio 1923 o altre analoghe circa la dispensa straordinaria dal servizio, agli agenti assicurati in conformità del presente decreto che siano dispensati in forza di tali disposizioni sarà assegnato per intiero il capitale corrisposto dall'Istituto come valore di riscatto della polizza e sarà inoltre corrisposta, a spese dell'Amministrazione la differenza fra il capitale assicurato in caso di morte o di esonero per inabilità fisica e detto valore di riscatto, l'uno e l'altro computati alla data di esonero.

Art. 16.

Qualora in caso di morte o di esonero per inabilità fisica in uno dei primi anni di validità del contratto di assicurazione, la somma del capitale corrisposto dall'Istituto e della residua buonuscita da corrispondersi dall'Opera di previdenza riesca inferiore alla somma dell'indennità per una sola volta e della buonuscita quali potrebbero competere all'agente se l'assicurazione non avesse avuto luogo e fosse seguitato il trattamento attuale, all'agente sarà corrisposta la differenza a spese dell'Amministrazione ferroviaria.

Altrettanto sarà fatto nei casi contemplati all'ultimo comma dell'art. 12 e all'art. 15 quando la somma del trattamento ivi prevista e della residua buonuscita, riesca inferiore alla somma del trattamento attuale di indennità e della buonuscita completa.

Art. 17.

L'agente assicurato avrà diritto di ottenere l'esonero a sua domanda, alla scadenza del contratto di assicurazione. Ove dopo tale scadenza sia conservato in servizio, potrà a sua scelta liquidare i suoi rapporti con l'Istituto, nel qual caso cesseranno le sue ritenute e i contributi dell'Amministrazione, oppure potrà prolungare il contratto fino all'esonero, nel qual caso saranno continuati tanto le ritenute quanto i contributi.

Art. 18.

L'esonero degli agenti assicurati per raggiungimento dei limiti di età o di servizio dovrà avvenire non al compimento esatto degli anni necessari, ma al compimento del numero intiero di anni di assicurazione che ne differisca per meno di mezzo anno.

Art. 19.

Potranno essere assicurati alle stesse condizioni del contratto anche gli agenti inscritti al fondo pensioni o ad altre casse di previdenza che ne facciano domanda. In tal caso tanto i premi unici iniziali e successivi, quanto i premi annui del contratto iniziale, e di quelli successivi saranno ad esclusivo carico dell'agente, che potrà fissarne la misura a suo piacere, col solo vincolo di non superare cogli uni le ritenute straordinarie, cogli altri le ritenute ordinarie di fondo pensioni riferite al solo stipendio. In tali casi gli agenti assicurati saranno liberi da qualsiasi vincolo nei riguardi della designazione dei beneficiari e nella scelta delle opzioni, e in caso di riscatto avranno a loro libera disposizione l'intiero valore di riscatto.

Nell'esame delle domande per assegni alimentari a carico dell'Opera di previdenza, a favore di congiunti già a carico di agenti morti in attività di servizio o in quiescenza, il fatto che tali congiunti abbiano riscosso dall'Istituto il capitale assicurato come al presente articolo e godano la rendita vitalizia o temporanea corrispondente, non potrà mai costituire elemento contrario alla concessione.

Art. 20.

Le spese per i contratti di assicurazione, fissate in L. 15 per quello originario e in L. 5 per ogni contratto suppletivo, saranno addebitate agli agenti indipendentemente dalle ritenute destinate all'assicurazione.

Art. 21.

Gli agenti già assicurati in relazione all'art 19 del regolamento del personale provvisorio ed aggiunto approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, che alla

data di pubblicazione del presente decreto abbiano ancora da compiere almeno cinque anni di servizio, potranno chiedere il passaggio all'assicurazione collettiva del presente decreto, presentandone domanda non oltre il 30 giugno 1924.

Per chi chieda tale passaggio, l'Istituto impiegherà come premio unico iniziale della nuova assicurazione l'intiero importo della riserva matematica della precedente assicurazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 137. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 538.

Nuova composizione dei Consigli di amministrazione dei distretti militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato;
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge del 17 luglio 1910, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 742 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, è sostituito dal seguente:

« Art. 742. — Ogni comando di distretto militare ha un proprio Consiglio d'amministrazione composto come segue:
« del comandante del distretto, *presidente*;
« dei due ufficiali d'arma combattente che seguono immediatamente in grado ed anzianità il comandante, *membri*;
« dell'ufficiale d'amministrazione di maggior grado ed anzianità, *relatore*;
« dell'ufficiale d'amministrazione, designato per le funzioni di direttore dei conti, *segretario*.
« Qualora sia presente un solo ufficiale d'amministrazione, questi ha la carica di segretario, e quella di relatore viene assunta da uno degli ufficiali membri del Consiglio, da designarsi dal comandante del distretto.
« In caso di mancanza assoluta di ufficiali d'amministrazione, le cariche di relatore e di segretario saranno disimpegnate da due ufficiali d'arma combattente da designarsi dal comandante ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 149. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1924, n. 541.

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione 9 novembre 1913 per la concessione della ferrovia da Soresina per Sesto a Cremona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata e tranvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222, e 6 febbraio 1923, n. 431;
Visto il Nostro decreto in data 17 novembre 1913, n. 1501, col quale venne approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 9 stesso mese ed anno con la Società nazionale di ferrovie e tranvie per la concessione della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Soresina per Sesto a Cremona;
Visto l'altro Nostro decreto 1° giugno 1922, n. 836, col quale venne approvato l'atto 12 aprile 1922 aggiuntivo alla Convenzione su citata;
Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tranvie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto 7 febbraio 1924, aggiuntivo alla Convenzione 9 novembre 1913, per la concessione della ferrovia da Soresina per Sesto a Cremona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 151. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1924, n. 542.

Approvazione dell'atto aggiuntivo alle convenzioni 7 gennaio 1913 e 24 maggio 1916, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Mantova-Peschiera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222, e 6 febbraio 1923, n. 431;

Visto il Nostro decreto 13 febbraio 1913, n. 228, col quale venne approvata e resa esecutoria la Convenzione 7 gennaio 1913, per la concessione a favore della Società anonima ferrovia Mantova-Peschiera della costruzione e dell'esercizio di detta ferrovia, a trazione a vapore ed a sezione normale;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 748, col quale venne approvato l'atto 24 maggio 1916, aggiuntivo alla Convenzione su citata;

Visto il Nostro decreto 4 giugno 1922, n. 838, col quale il « Consorzio interprovinciale per la ferrovia Mantova-Peschiera » fu riconosciuto come subentrato alla « Società anonima ferrovia Mantova-Peschiera » nella concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia stessa;

Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto 30 gennaio 1924, aggiuntivo alle Convenzioni 7 gennaio 1913 e 24 maggio 1916, per la concessione della ferrovia Mantova-Peschiera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 152. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 marzo 1924, n. 547.

Estensione alla città di Fiume della legge sulla unificazione del sistema monetario, nonchè di tutte le altre disposizioni vigenti nel Regno in materia di monete metalliche e di biglietti di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume al Regno d'Italia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estesi alla città di Fiume la legge 24 agosto 1872, n. 788, sulla unificazione del sistema monetario ed il R. decreto 21 febbraio 1894, n. 50, convertito nella legge 22 luglio 1894, n. 339, circa i biglietti di Stato, nonchè tutte le altre disposizioni vigenti nel Regno, in materia di monete metalliche e di biglietti di Stato.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 159. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1924, n. 550.

Nomina del Regio commissario per l'esercizio provvisorio dei Magazzini generali di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di provvedere su nuove basi al riordinamento della gestione e del funzionamento dei Magazzini generali di Trieste;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le poste ed i telegrafi, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Colla data del presente decreto il contrammiraglio di divisione nella riserva navale gr. uff. Eugenio Genta è nominato Regio commissario per l'esercizio provvisorio dei Magazzini generali di Trieste.

Entro il 31 maggio 1924, il contrammiraglio Genta concreterà col Ministero delle poste e dei telegrafi, Commissariato per la marina mercantile, con quello delle finanze e con quello dell'economia nazionale, le proposte per la costituzione di un consorzio cui affidare l'amministrazione dei detti Magazzini generali e per la sistemazione, in base alle vigenti norme, del personale ex austro-ungarico attualmente addettovi.

Dette proposte, saranno rese esecutive a decorrere dal 1° luglio 1924 dal Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Art. 2.

Al gr. uff. Eugenio Genta, per tutto il periodo che ricoprirà la carica di Regio commissario per i Magazzini generali di Trieste, è assegnata una indennità giornaliera di

. 120 a carico dei Magazzini stessi che verseranno all'Erario, pure a loro carico, l'imposta di ricchezza mobile relativa detta diaria, nonchè tutte le altre tasse e ritenute.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 162. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 553.

Istituzione a Fiume di un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 febbraio 1924, n. 213, col quale viene istituita la provincia del Carnaro con capoluogo Fiume;

Visto l'art. 3 del Nostro decreto 14 agosto 1919, n. 1442, che stabilisce in ogni capoluogo di provincia un ufficio provinciale di pubblica sicurezza, al quale è preposto un questore;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito a Fiume un ufficio provinciale di pubblica sicurezza al quale è preposto un questore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 165. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1924, n. 556.

Proroga del termine per la dispensa dal servizio di personale ferroviario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;
Visto il R. decreto 1° febbraio 1923, n. 200;
Visto il R. decreto 10 agosto 1923, n. 1824;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3135;
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 172;
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 173;
Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 30 aprile 1924 fissato nei Regi decreti-legge 27 gennaio 1924, n. 172 e n. 173 come decorrenza della proroga delle disposizioni sulla dispensa del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui i Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 143; 28 gennaio 1923, n. 153; 10 agosto 1923, n. 1824, e sul conseguente trattamento di pensione e di indennità, viene portato al 30 giugno 1924, sotto l'osservanza di tutte le disposizioni recate dai citati Regi decreti-legge 27 gennaio 1924, nn. 172 e 173.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 177. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 aprile 1924, n. 531.

Aggiunta al R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, recante provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste ed i telegrafi, Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 3, sotto articolo 4, del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, di seguito alla lettera *c*), è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) lire quindici per i rimorchiatori a scafo di legno di stazza lorda non superiore a 150 tonnellate, dotati di apparato motore di potenza non inferiore a 100 cavalli indicati ».

La presente disposizione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211.

Art. 2.

Per i rimorchiatori di cui al precedente articolo la cui costruzione venne dichiarata anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e per i quali non sia stata fatta regolare rinunzia ai compensi di costruzione a termini dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 13 luglio 1911, n. 745, la domanda per l'ammissione al beneficio del compenso di costruzione deve essere presentata entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

L'ammontare dei compensi stabiliti dall'art. 1 farà carico allo stanziamento di L. 16,000,000 stabilito dall'articolo 10 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211 (II categoria).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 142. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3265.
Norme per la riscossione dei diritti consolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 10 agosto 1890, n. 7087, modificata dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306, dal decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1093, dal R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1908, e dal R. decreto 30 settembre 1920, n. 1927;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal giorno che sarà determinato con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, i diritti consolari, regolati dalla legge 10 agosto 1890, n. 7087, e da successive disposizioni, saranno riscossi mediante applicazione sui singoli atti di speciali marche, denominate marche consolari provvedute dalla officina governativa delle carte valori.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, darà le disposizioni occorrenti per la esatta esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 158. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 522.
Fusione dell'Asilo Reynero e dell'Associazione delle dame di carità di Santa Giulia in Vanchiglia di Torino in unico Ente denominato Opera pia Reynero.

N. 522. R. decreto 23 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo Reynero e l'Associazione delle dame di carità di Santa Giulia in Vanchiglia di Torino sono fusi in unico Ente denominato Opera pia Reynero ed è approvato lo statuto del nuovo Ente.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1924.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1924, n. 535.
Radiazione del forte M. Ricco e della batteria Castello della piazza di Pieve di Cadore dal novero delle fortificazioni dello Stato.

N. 535. R. decreto 31 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, il forte M. Ricco e la batteria Castello della piazza di Pieve di Cadore sono radiati dal novero delle fortificazioni dello Stato, ed abolite le relative zone di servitù militari.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1924.

ERRATA-CORRIGE

Nel Regio decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Sorbo di Serpico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 corrente aprile, è incorso errore, per inesattezza della copia trasmessaci, nel nome del Regio commissario, che devesi leggere: *Enrico*, anzichè *Nicola* Pescatore.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1924.
Norme per la esecuzione dei rimborsi di quote indebite d'imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3024, (1) concernente l'esecuzione dei rimborsi delle Imposte dirette dichiarate indebite;

DECRETA:

Sono approvate le annesse norme per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3024, che entreranno in vigore dal 1° maggio 1924.

Roma, addì 12 aprile 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1924.

Norme per la esecuzione dei rimborsi di quote indebite d'imposte dirette.

CAPO I.

Restituzioni da eseguirsi dagli esattori in carica per le imposte comprese nei ruoli ad essi dati in riscossione.

§ 1.

Compilazione degli elenchi di sgravio.

Modelli 1 e 2.

L'Agenzia delle Imposte, in base alle domande di rimborso ammesse d'ufficio e alle decisioni definitive, con le quali le competenti autorità amministrativa e giudiziaria dichiarino non dovuta una quota d'imposta o parte di essa, compila l'elenco mod. 1 delle liquidazioni di sgravio.

Esso deve comprendere le quote riferibili alla stessa imposta, allo stesso comune, ed inscritte in ruoli, che, pur riferendosi ad esercizi od anni diversi, siano stati liquidati con le stesse aliquote erariale, provinciale e comunale.

I carichi provinciale e comunale, devono liquidarsi rispettivamente alle colonne della sovrimposta provinciale e comunale, distintamente dagli aggi.

Le liquidazioni debbono comprendere soltanto gli aggi di riscossione e non le multe per ritardati pagamenti e le spese di esecuzione riscosse dall'esattore.

Gli elenchi debbono essere trascritti sul registro mod. 2 da tenersi distinto per imposta.

La numerazione degli elenchi deve essere progressiva per ogni esercizio finanziario, qualunque sia l'anno, al quale si riferiscono le liquidazioni.

L'Agenzia annota sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori e sugli atti di accertamento, il numero e la data dell'elenco.

§ 2.

Sgravi derivanti da unico titolo.

Gli sgravi dovuti, in forza di una stessa decisione per più annate, ad un solo od a più contribuenti, sono liquidati dall'Agenzia nello stesso elenco in ordine alfabetico, semprechè sussista la condizione di cui al paragrafo 1.

Quando occorra la compilazione di più elenchi, basta che gli estremi del titolo, che dà luogo allo sgravio, sia indicato in quello riferentesi all'annata più remota.

La stessa norma vale per gli sgravi collettivi derivanti da unico titolo.

§ 3.

Rimborsi ammessi d'ufficio.

Sono da considerarsi ammissibili d'ufficio le domande di rimborso fondate, fra l'altro, sui seguenti motivi:

a) errori materiali e di voltura;

b) duplicazioni nei ruoli dello stesso comune o di comuni dipendenti dalla stessa Agenzia, in quanto non si richiedano giudizio ed estimazione sulla identicità del reddito;

c) cessazione di redditi di capitali, quando la cessazione per esazione o per perdita del capitale sia comprovata nei modi stabiliti dagli art. 66 della legge 24 agosto 1877 (testo unico), e 118 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560;

d) cessazione di redditi di stipendi, pensioni od assegni vitalizi, quando la cessazione proviene dalla morte e dal licenziamento dello stipendiato, o dalla morte del pensionato o vitaliziato;

e) cessazione di redditi di cat. B e C avvenuta in seguito alla morte comprovata del contribuente, o in seguito a fallimento dichiarato per sentenza del tribunale, o in seguito alla chiusura del negozio dell'opificio o dello stabilimento industriale;

f) mancata od irregolare notificazione degli avvisi di accertamento;

g) inesistenza, demolizione, distruzione totale dei fabbricati per incendio, rovina od inondazione;

h) sfitto di fabbricati od opifici;

i) stralcio dal catasto terreni di fabbricati passati all'urbano e delle aree occupate dalle costruzioni rurali, in quanto non occorra la visita tecnica;

l) stralcio dal catasto urbano dei fabbricati rurali, nei casi previsti dalla legge 1° marzo 1866, n. 3682;

m) rate d'imposta e sovrimposte maturate dalla data del verbale di 3° deserto incanto fino al termine dell'anno solare in cui a termine dell'art. 54 del testo unico di leggi per la riscossione delle imposte dirette del 17 ottobre 1922, n. 1401, si è verificata la devoluzione, le quali rate debbono essere rimborsate come indebite;

n) sgravi dovuti in virtù di tassativa disposizione di legge.

§ 4.

Compilazione dei buoni di discarico.

L'Agenzia, contemporaneamente alla formazione dell'elenco, compila i tre buoni di discarico ad esso uniti, per la parte erariale, provinciale e comunale sgravata, completandoli delle indicazioni richieste dal rispettivo modulo.

Quando l'ammontare di detti buoni sia superiore alla somma da versare alle dovute scadenze, o l'esattore non abbia da eseguire alcun versamento, ricorre l'applicazione dell'art. 103 del regolamento sulla riscossione delle imposte 15 settembre 1923, n. 2090.

§ 5.

Notifica ai contribuenti dei rimborsi

(Modelli 7 e 9).

L'Agenzia notifica ai contribuenti i rimborsi loro dovuti mediante avvisi mod. 7, invitandoli a presentarsi all'esattoria, ed avvertendoli che contro le rispettive liquidazioni possono produrre reclamo alla Commissione Mandamentale delle imposte dirette, nel termine di cui all'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3024.

Tali notifiche devono essere eseguite dai messi od incaricati comunali, cui spetta il compenso stabilito dal decreto Ministeriale 30 giugno 1919, n. 469.

Per gli sgravi collettivi, la notifica si esegue mediante affissione nell'albo comunale, per la durata di otto giorni, dell'elenco mod. 9 che l'Agenzia spedisce, a tal uopo, al Sindaco, il quale lo restituisce col referto di avvenuta affissione. Il termine per reclamare decorre dall'ultimo giorno di affissione.

§ 6.

Invio degli elenchi mod. 1 all'esattore

(Modelli 6 e 8).

L'Agenzia invia gli elenchi con i buoni annessi all'esattore per l'esecuzione con nota riassuntiva, mod. 6, in doppio, di cui un esemplare va restituito in segno di ricevuta.

Contemporaneamente invia, agli effetti del riscontro, alla Intendenza di finanza, al ricevitore provinciale, al presidente della Deputazione provinciale, ed al Sindaco, l'elenco mod. 8 con elenco in doppio esemplare (uno da restituirsi

per ricevuta) indicante gli estremi dei buoni di discarico emessi, e distinti per la parte erariale, provinciale e comunale.

L'esattore confronta se la nota comprende tutti gli elenchi allegati; esegue a margine dei ruoli le prescritte annotazioni; stacca i tre buoni di discarico, che, debitamente elencati, alla scadenza della più prossima rata versa come denaro contante al ricevitore provinciale per il carico erariale e provinciale, ed alla cassa del comune per il carico comunale.

§ 7.

Riscontri del ricevitore provinciale. – Quietanze.

Il ricevitore provinciale verifica se i buoni rimessigli corrispondono per il carico erariale a quelli risultanti dagli elenchi mod. 8 pervenutigli dalla Agenzia, e, quando nulla osti, rilascia quietanza, per l'importo di essi a favore di ciascun esattore, ed appone sopra ogni buono la relativa dichiarazione da lui firmata, in analogia al disposto dell'articolo 265 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Trasmette poi all'Intendenza di finanza i buoni di discarico per la parte erariale, descritti in apposito elenco e versa nella cassa provinciale quelli relativi al carico provinciale.

L'Intendenza di finanza, a sua volta, appena ricevuti i suddetti buoni ne riscontra la concordanza con gli elenchi mod. 8 ricevuti in precedenza dalle Agenzie delle imposte, ed ove nulla abbia da osservare, emette subito l'ordine di rimborso a favore del ricevitore provinciale.

I buoni di discarico e gli elenchi mod. 8 delle Agenzie formano la documentazione del rendiconto da compilarsi dall'Intendenza.

La restituzione dell'aggio da parte del ricevitore provinciale va eseguita a norma del paragrafo 12 seguente.

§ 8.

Restituzione e versamento d'aggio da parte dell'esattore.

L'esattore deve restituire, ai contribuenti, insieme con l'imposta rimborsata, l'aggio, di cui egli si accredita con i buoni di discarico.

Deve inoltre rifondere l'ammontare di detti aggi alla cassa comunale, avendolo in precedenza percetto.

Non vi è restituzione nè rifusione, nel caso di sgravi collettivi, di cui al 2° comma dell'art. 122 del regolamento sulla riscossione.

§ 9.

Formalità per la restituzione o compensazione delle somme rimborsate

(Modello 10).

L'esattore esegue gli ordini di pagamento, mediante restituzione o compensazione delle somme rimborsate.

Il contribuente, ed i suoi aventi causa, e le persone in possesso delle bollette esattoriali, di cui all'art. 4 dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3024, hanno diritto alla restituzione della sola imposta effettivamente pagata. A giustificazione di tale restituzione devono apporre la firma, per ricevuta, sull'elenco, a fianco della relativa partita, come pure devono firmare per la parte non pagata che resta a favore dell'esattore, in compensazione del suo credito: ove ciò non sia possibile l'esattore ne indica i motivi nell'elenco e vi unisce la quietanza di compensazione.

I contribuenti, che non possono apporre la firma per ricevuta sull'elenco, la rilasciano su foglio a parte giusta il mod. 10. In tal caso, l'esattore indica nell'apposita colonna dell'elenco, la data ed il numero d'ordine che egli assegna a ciascuna di dette ricevute, all'atto dell'eseguimento dello sgravio.

Per la legittimazione dei rimborsi a favore di eredi di originari creditori, o di mandatari, procuratori, ecc. gli esattori devono attenersi alle disposizioni del Regolamento di contabilità generale dello Stato, e delle istruzioni sul servizio del Tesoro in calce riportate (1).

Per le rate scadute e non pagate dal contribuente il cui ammontare sia inferiore a quello del rimborso liquidato, va eseguita la compensazione. L'esattore qualora risulti ancora in credito perchè l'ammontare del rimborso è inferiore al carico totale del ruolo, ha diritto di riscuotere la differenza dal contribuente ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3024, alle scadenze che matureranno, finita la compensazione.

§ 10.

Esecuzione di rimborsi a persone diverse dalle inscritte in ruolo.

Per i rimborsi da eseguirsi mediante pagamento su quietanza di persona diversa dalla ditta iscritta a ruolo, l'esattore, quando l'importo dello sgravio corrisponda a quello della bolletta, ritira questa per allegarla all'elenco.

Quando l'importo dello sgravio sia inferiore a quello della bolletta, appone a tergo di questa una dichiarazione firmata, datata e munita del timbro d'ufficio indicante il rimborso eseguito, e riporta sull'elenco gli estremi della bolletta restituita alla parte.

L'esattore versa, per ultimo, rispettivamente alla tesoreria provinciale ed alle Casse della provincia e del comune, le somme non rimborsate allegando a ciascun elenco le quietanze di versamento.

§ 11.

Restituzione degli elenchi all'Agenzia.

L'esattore, entro quattro mesi dal ricevimento, restituisce all'Agenzia in piego raccomandato, con nota riassuntiva in doppio, di cui una deve essergli inviata per ricevuta, gli elenchi muniti delle quietanze, per gli sgravi eseguiti, e corredati, eventualmente, delle ricevute a parte, nonchè delle bollette esattoriali, in caso di compensazione totale o parziale.

L'elenco deve inoltre contenere, all'apposita colonna, a fianco di ciascuna partita, l'indicazione dei motivi della mancata esecuzione dei rimborsi e in calce la dichiarazione dell'esattore di rendersi garante della veridicità delle firme dei quitanzanti, dell'identità delle persone, e del diritto di esse a riscuotere, e di obbligarsi a rivalere l'Amministrazione delle spese e dei danni, per il caso in cui essa dovesse supplire verso i contribuenti alle omissioni e ai non giustificati ritardi nel soddisfarli del loro credito.

§ 12.

Controllo da parte dell'Agenzia.

(Modello 4).

L'Agenzia verifica se l'esattore ha restituiti tutti gli elenchi inviatigli, e ne richiede i mancanti; esamina i motivi indicati a giustificazione degli sgravi non eseguiti, ed ove li riconosca fondati, si assicura che per essi l'esattore abbia versato il relativo importo nelle casse erariale, provinciale e comunale facendone apposita annotazione nell'elenco a fianco di ciascuna partita; verifica che all'elenco sia unita la quietanza di versamento alla cassa comunale per restitu-

zione dell'aggio corrispondente; invita, con l'avviso mod. 4, il ricevitore provinciale a versare nella cassa della provincia l'aggio ed a rimettere all'Agenzia la relativa quietanza di versamento, che dovrà rimanere unita all'elenco.

§ 13.

Riproduzione di liquidazioni di sgravio non eseguite.

L'Agenzia allorchè riproduce, su domanda degli interessati e anche d'ufficio, in un successivo elenco gli sgravi compresi in un precedente, perchè non eseguiti, deve dichiarare nel primo a fianco della relativa quota, il numero e la data del nuovo elenco, ed in quest'ultimo, a fianco della quota riprodotta, gli stessi dati dell'elenco precedente.

CAPO II.

Restituzione da eseguirsi dagli esattori in carica per imposte comprese in ruoli passati in riscossione ad altri esattori dello stesso periodo di appalto o di gestioni anteriori.

§ 14.

Rimborsi d'imposte riferentisi a gestioni esattoriali precedenti a quella in corso.

L'esattore in carica esegue i rimborsi d'imposte, comprese in ruoli di gestioni anteriori, con le stesse modalità stabilite nei paragrafi precedenti, curando però di fare apporre alla colonna 13 del mod. 1, dall'esattore che ebbe in carico la quota sgravata, la dichiarazione ch'essa fu pagata dal contribuente. Se la quota invece non risulta pagata, l'esattore del tempo può ottenerne il rimborso dandone quietanza e dichiarando di non averla riscossa per nessun titolo e di assumere l'obbligo di rivalere l'Amministrazione delle spese e dei danni per il caso in cui essa dovesse rimborsare al contribuente la imposta, che questi provasse di aver già pagata. Tale dichiarazione può essere estesa anche su foglio a parte ed in tal caso se ne farà riferimento a colonna 13 del modello 1.

§ 15.

Prove degli eseguiti o mancati pagamenti ai cessati esattori.

La prova dell'eseguito pagamento può essere data con i seguenti documenti:

1° La bolletta esattoriale, o la copia di essa autenticata dall'Agenzia delle imposte;

2° L'estratto autentico del ruolo, dal quale risultino i pagamenti emarginati.

Sono ammessi, come prova di mancato pagamento:

1° La dichiarazione del contribuente autenticata dall'esattore interessato;

2° L'estratto autentico del ruolo, sul quale l'esattore che ebbe in carico la quota sgravata dichiari di non averla riscossa assumendo l'obbligo di cui al 2° comma del precedente paragrafo.

§ 16.

Esecuzione dei rimborsi – Recupero e versamento degli aggi.

L'esattore restituisce al contribuente l'imposta che risulti pagata e gli aggi relativi ed all'esattore del tempo, previo nulla osta del ricevitore provinciale, l'imposta che risulti non pagata, trattenendo gli aggi.

Versa, per tutti gli sgravi eseguiti, alla cassa della Provincia ed a quella del Comune il corrispondente aggio, complessivamente liquidato a favore del ricevitore provinciale e dell'esattore del tempo.

L'esattore che esegue lo sgravio ha il diritto di ottenere rispettivamente dal ricevitore provinciale e dall'esattore del tempo la restituzione dell'aggio in conformità del comma precedente. Nel caso di mancato pagamento del suo credito l'esattore, in base ad un estratto dell'elenco Mod. 1 rilasciatogli dall'Agenzia, potrà procedere, contro il ricevitore e l'esattore del tempo, con le norme stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette. In caso d'infruttuosa esecuzione potrà ottenerne il rimborso dai rispettivi enti sotto la forma delle quote inesigibili.

CAPO III.

Disposizioni diverse.

§ 17.

Vigilanza sull'esecuzione dei rimborsi – Cauzione degli esattori.

L'Agenzia vigila affinchè nei termini prefissi vengano regolarmente restituiti dagli esattori del distretto tutti gli elenchi di rimborso inviati per l'esecuzione, o rinviati dopo di essa, perchè trovati irregolari.

Verifica se nella esecuzione degli sgravi furono osservate le prescritte norme e nel caso di irregolarità le contesta all'esattore invitandolo a ripararle entro il termine di 15 giorni dalla partecipazione, trascorso il quale, inutilmente, lo propone per l'ammenda stabilita dall'art. 27 dei capitoli normali approvati con Decreto Ministeriale 18 settembre 1923, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 108 del regolamento sulla riscossione delle imposte.

La cauzione prestata dagli esattori non può essere svincolata se non quando consti della esecuzione di tutti i rimborsi ordinati e dell'integrale versamento nelle rispettive casse dell'importo di tutti quelli non eseguiti durante il tempo delle loro gestioni. A tal fine le Agenzie ne daranno notizia alla Intendenza di Finanza, la quale prenderà nota sul registro delle cauzioni degli eventuali debiti degli esattori.

§ 18.

Somme versate nelle casse erariali.

Le somme versate nelle casse erariali per gli sgravi non eseguiti saranno introitate in conto « entrate eventuali del tesoro ».

§ 19.

Restituzione di imposte di ricchezza mobile per ritenuta.

Per la restituzione delle quote indebite di ricchezza mobile riscosse mediante ritenuta diretta, l'Intendente emette un buono sul mandato a disposizione a favore del creditore ed alla matrice unisce, come giustificazione, il documentato prospetto dimostrativo della indebita ritenuta mod. 136-T prescritto dall'art. 392 delle Istruzioni generali per il servizio del tesoro, ed il decreto di sgravio emesso dall'Intendente, firmato dal direttore di ragioneria.

§ 20.

Sgravi dovuti all'Amministrazione demaniale ed alle Ferrovie dello Stato.

Per gli sgravi dovuti al Demanio dello Stato, all'Asse Ecclesiastico, al Demanio Forestale, e alle Ferrovie dello Stato,

si procede al rimborso dell'imposta erariale separatamente da quello per le sovrimposte provinciali e comunali.

L'Agenzia emette apposito elenco di sgravio della imposta erariale, servendosi dell'ordinario mod. 1, annullando con la sua firma e il timbro dell'ufficio i tre buoni di discarico ad esso annessi, e lo invia all'Intendenza di finanza per lo inoltro a quella di Roma.

Questa provvede al rimborso mediante la emissione di un buono commutabile in quietanza di tesoreria in conto entrate eventuali del tesoro, o mediante altra procedura ammessa dalle vigenti norme contabili.

Per le sovrimposte provinciali e comunali l'Agenzia delle Imposte emette un altro apposito elenco mod. 1 e lo invia all'esattore, dopo avere staccato i tre buoni di discarico di cui annulla quello relativo alla parte erariale che conserva presso di sè.

Compila invece gli altri due buoni di discarico, relativi alla parte provinciale e comunale e li trattiene fino a che l'esattore dà la prova di avere eseguito il versamento in tesoreria dell'importo delle sovrimposte sgravate.

L'esattore, ricevuto l'elenco di sgravio, alla più prossima scadenza versa nella Sezione di R. Tesoreria provinciale l'importo di tale elenco in conto delle entrate eventuali del tesoro, indi dà all'Agenzia delle imposte la relativa quietanza e ne riceve in cambio i due buoni di discarico per la parte provinciale e comunale, che con le norme ordinarie versa come denaro contante alla Cassa comunale o al Ricevitore provinciale.

Questi poi alla sua volta versa nella Cassa provinciale come denaro contante il buono di discarico versatogli dall'esattore.

La quietanza del versamento avuta dall'esattore è dall'Agenzia delle imposte annotata nei propri atti e trasmessa all'Intendenza od alle altre amministrazioni cui spetti, con riferimento alla partita su cui è stato effettuato lo sgravio.

Per la rifusione degli aggi da parte dell'Esattore e del Ricevitore provinciale va provveduto con le norme ordinarie.

§ 21.

Rimborsi da eseguirsi dai Delegati esattoriali.

I Delegati esattoriali eseguono i rimborsi con le stesse norme dettate per gli Esattori.

Essi però sono tenuti ad effettuarli nei limiti del fondo di cassa che hanno per conto dello Stato, Provincia e Comune. I buoni di discarico sono versati, per le somme effettivamente rimborsate. Nel caso che esse siano inferiori a quelle indicate nei buoni, l'ammontare di questi deve essere rettificato dall'Agenzia con apposita postilla.

Il Ricevitore provinciale e il Tesoriere del Comune rilasciano, per i rispettivi carichi, quietanza che il Delegato allega alle contabilità da rendere a ciascuna Amministrazione nei modi stabiliti dalle Istruzioni sul servizio delle Esattorie vacanti.

§ 22.

Giustificazione degli sgravi.

Il Delegato indica sugli elenchi gli estremi delle quietanze di cui all'articolo precedente e vi unisce quella comprovante il versamento dell'aggio sulle somme sgravate.

Per il versamento dell'aggio, da parte del Ricevitore provinciale, le Agenzie devono attenersi al paragrafo 12 delle presenti norme ed agli effetti del riscontro trasmettono al Presidente della Deputazione Provinciale ed al Sindaco l'elenco mod. 8 di cui al paragrafo 6.

§ 23.

Emissione di duplicati di elenchi smarriti o distrutti.

Per l'emissione dei duplicati degli elenchi che vadano smarriti o distrutti provvede direttamente l'Agenzia sulla scorta del registro mod. 2, dopo essersi accertata, mediante accurate indagini, della distruzione o smarrimento degli originali.

L'esattore dovrà premunirsi dei doppi pagamenti dei quali resta responsabile.

L'Agenzia, nell'emettere il duplicato,

a) esegue sui registri e sugli atti d'ufficio l'annotazione di annullamento degli elenchi e della emissione dei duplicati;

b) avvisa e diffida l'Esattore incaricato del pagamento affinchè sotto la propria responsabilità ritenga come nullo l'elenco dichiarato smarrito o distrutto;

c) procura siano prese tutte le altre maggiori precauzioni che creda necessarie, valendosi all'occorrenza anche della facoltà di far pubblicare gli avvisi di smarrimento sul Foglio degli annunzi legali od in altri giornali in analogia al disposto dell'art. 469 del Regolamento di contabilità generale.

§ 24.

Prospetto semestrale degli sgravi eseguiti.

(Modello 5).

Entro i mesi di luglio e di gennaio di ogni anno l'Agenzia rimette all'Intendenza di Finanza ed all'Ispettore Provinciale, distintamente per imposta, il prospetto mod. 5 degli sgravi compresi negli elenchi emessi rispettivamente nel 1° e nel 2° semestre dell'esercizio finanziario.

L'Intendenza di finanza e l'Ispettore provinciale raccolgono i dati per tutta la provincia e trasmettono il prospetto riassuntivo rispettivamente al Ministero ed all'Ispettore Superiore della zona.

§ 25.

Verifiche degli ispettori alle Agenzie.

(Modello 3).

L'Ispettore provinciale deve assicurarsi in verifiche da effettuarsi non oltre ogni semestre dell'anno:

1° se i rimborsi per quote indebite sono esperiti nel termine di cui all'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3094, e nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni, rilevando ogni ritardo addebitabile all'ufficio finanziario o all'esattore per gli opportuni provvedimenti;

2° se gli esattori restituiscono in tempo debito gli elenchi mod. 1 rilevando il numero di quelli non eseguiti e dando disposizioni all'Agenzia per rimuoverne le cause;

3° se risulti che a danno dello Stato, Provincia o Comune sia stato in tutto o in parte indebitamente o erroneamente sgravata una quota, disponendo l'iscrizione nel registro modello 3 della somma da recuperare e la notifica al contribuente ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3024;

4° se esistano errori a danno dei contribuenti, nel qual caso dispone che l'Agenzia compili, per le somme rimborsate in meno, liquidazioni suppletive, nei modi stabiliti dalle presenti norme.

Compiuta la verifica l'Ispettore, sotto la propria responsabilità, appone la firma e la data sugli elenchi esaminati e sui registri mod. 2 e mod. 3 dopo l'ultima iscrizione in essi contenuta.

In ogni successiva verifica l'Ispettore esamina se l'Agenzia abbia ottemperato agli ordini dati nelle precedenti e

quando trovi inadempienze non giustificate e che gli atti non siano stati puntualmente promossi e sollecitamente condotti, ne formerà oggetto di speciale rapporto all'Intendenza ed all'Ispettore Superiore.

Roma, addì 12 aprile 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

---

(1) **Regolamento di contabilità generale dello Stato.**

Art. 334.

Il creditore dello Stato che abbia costituito un procuratore per riscuotere e dar quietanza delle somme dovutegli, deve produrre all'ufficio, cui spetta l'emissione dell'ordine di pagamento, l'atto di procura, o la copia autentica di esso, per essere posto a corredo del primo ordine di pagamento.

Negli ordini susseguenti si fa menzione di quello cui fu unito l'atto di procura

Quando la procura sia fatta per atto privato, le sottoscrizioni devono essere autenticate da notaio in conformità dell'art. 1323 del Codice civile.

Art. 336.

Nei casi di assenza, minore di età, interdizione, inabilitazione o morte del creditore, gli ordini di pagamento devono essere rilasciati in capo del rappresentato, del tutore o curatore o degli eredi. Quando alcuni degli eredi fossero maggiori di età, altri minori e interdetti, i mandati sono spediti a favore dei primi e del tutore o curatore dei secondi.

A corredo dei mandati, oltre ai documenti giustificativi che la natura della spesa può richiedere, deve essere unito l'atto che prova la qualità di rappresentante, tutore, curatore o erede del creditore.

Ove si debbano successivamente spedire altri ordini di pagamento in capo a rappresentanti, tutori, curatori, procuratori od eredi, si fa menzione del primo ordine al quale sono uniti gli atti presentati.

Art. 338.

La qualità di rappresentante. tutore o curatore si prova con la copia autentica dell'atto di nomina.

La qualità di eredi testamentari si prova:

1° Con la copia autentica o con l'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

2° Con un'attestazione giudiziaria di notorietà. da cui risulta quale testamento sia tenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede, e se vi abbiano eredi legittimi o necessari oltre quelli contemplati nel testamento.

3° Con atto di morte del creditore rilasciato dall'ufficiale dello stato civile

La qualità di eredi intestati si prova:

1° Con atto di notorietà ricevuto dal pretore o da notaio da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volontà, la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione;

2° Con l'atto di morte cui sopra. (Art. 337 regolamento di contabilità generale dello Stato).

Ove gli eredi testamentari siano creditori verso lo Stato di somma non eccedente al lordo L. 100. basterà che producano l'atto di notorietà e quello di morte.

Se la somma non eccede L. 50, gli eredi tanto per testamento quanto ab intestato potranno produrre un atto o certificato di notorietà rilasciato dal sindaco, anzichè dal pretore o dal notaio.

Art. 339.

Per le successioni che si aprano all'estero, la qualità ereditaria è provata secondo le forme della rispettiva legislazione, ed i documenti giustificativi spediti in modo autentico dovranno avere il visto degli agenti diplomatici e consolari del Regno d'Italia, e la ricognizione della firma dei medesimi per parte del Ministro degli Affari esteri.

Art. 445.

Nei casi di successione testamentaria od intestata, e quando sia prentato un atto legale che attribuisca specificamente le rispettive quote agli aventi diritto alla successione, possono esesre spediti ordini di pagamento parziali a favore di ciascuno di essi, non ostante che una sola fosse la somma dovuta al creditore defunto (Art. 340 regolamento di contabilità generale dello Stato).

Se la quietanza per un mandato, buono ed ordine emesso in favore di una ditta commerciale è fatta nel modo accettato in commercio, ma non conforme all'intestazione del mandato, buono od ordine i tesorieri od agenti pagatori dovranno richiedere una attestazione della Camera di commercio, od una circolare della ditta autenticata dalla Camera stessa, ed unirla al titolo pagato.

Istruzioni sul servizio del Tesoro.

Art. 299.

Gli atti comprovanti la qualità di rappresentante, tutore o curatore e quella di erede dei creditori dello Stato devono essere presentati nelle forme legali. Tali atti sono scritti su carta da bollo competente, eccettuati quelli da prodursi dagli eredi riconosciuti poveri mediante attestazione dell'autorità di publica sicurezza o del sindaco, nonchè dagli eredi di pensionati forniti di assegno non maggiore di L. 500 annue.

Gli atti di notorietà sono rilasciati dal pretore, dal notaio o dal sindaco. secondo i casi previsti dagli art 337 e 338 del regolamento di contabilità generale, sull'attestazione di testimoni nel numero stabilito dalla legge civile, e, cioè, non meno di due, se gli atti di notorietà sono rilasciati dal sindaco, e non meno di quattro, se sono rilasciati dal pretore o notaio, e debbono essere firmati oltre che dall'autorità che li rilascia. anche dai testimoni intervenuti.

Dagli atti in parola deve risultare se il defunto abbia fatto testamento o meno, e, nel primo caso, quale sia l'ultimo testamento ritenuto valido, se gli eredi siano minori o maggiori di età; se le donne siano nubili o maritate, e in quest'ultimo caso, quale sia il nome e cognome del marito, ed inoltre se vi siano altri eredi legittimi oltre quelli indicati nel testamento.

Art. 300.

Gli atti dello stato civile presentati dai creditori debbono essere muniti della legalizzazione del presidente del Tribunale quando se ne foglia fare uso fuori della giurisdizione del Tribunale medesimo.

Gli atti notarili devono parimenti essere legalizzati quando se ne voglia fare uso fuori del distretto del Consiglio notarile.

Gli atti rilasciati o stipulati all'estero scritti in lingua straniera che non sia la francese devono essere prodotti con la versione italiana fatta da un traduttore giurato.

Art. 301.

Per ottenere pagamenti nei casi di successione, sono documenti valevoli le copie dei testamenti, da cui risultino specificatamente attribuite agli eredi le rispettive quote Possono pure servire gli atti di divisione dell'eredità, prodotti in forma autentica, e le sensu carta da bollo competente. dell'Amministrazione che li ha tenze divenute esecutive a mente dell'art. 561 del Codice di procedura civile, anche in confronto dell'Amministrazione come terzo, ogni qualvolta contengano l'attribuzione delle quote ai singoli eredi.

Art. 302.

Gli eredi, nel caso fossero creditori verso differenti Amministrazioni dello Stato, una volta presentati i documenti comprovanti la loro qualità ad una delle dette Amministrazioni, non sono più tenuti a riprodurli ma basta che eseguiscano invece un certificato, steso ricevuti. In tali certificati devono essere specificati, uno per uno, i documenti prodotti, l'autorità che li ha rilasciati, il mandato od ordine al quale sono uniti, coi relativi estremi, e cioè il bilancio. il capitolo, la data, il numero e l'importo

La produzione di tale certificato, è altresì necessaria allorchè il pagamento di somme dovute da una stessa Amministrazione debba essere disposto da uffici diversi.

Art. 303.

Quando siano trascorsi i termini per la denuncia di successione e per il pagamento della relativa tassa, stabiliti dagli articoli 79 e 85 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvate con R. decreto 20 maggio 1897. n. 217, gli eredi per riscuotere i crediti loro spettanti sotto qualsiasi titolo. devono fornire la prova di avere, a seconda dei casi, fatta la denunzia o soddisfatta la tassa, con certificato in carta libera del competente ricevitore del registro.

Qualora il termine per la denuncia di successione non sia ancora trascorso può ordinarsi il pagamento delle somme dovute, ma contemporaneamente devesi notificare il credito al competente ricevitore con lo stampato mod. 215 (demanio), in due esemplari, di cui uno viene restituito alla Delegazione per allegarlo all'ordine di pagamento

Tale stampato è accompagnato da un elenco mod 60-*bis* C. G., di cui un esemplare è contemporaneamente inviato dalla Delegazione del tesoro all'Intendenza rispettiva.

La denunzia si omette quando gli eredi provino di avervi già provveduto, a meno che la somma denunziata non sia inferiore a quella dovuta, nel qual caso la Delegazione fa la denunzia suppletiva.

Modello 2 (510)
art. 3 R. D. 30-12-1923, N. 3024
e § 1 e seguenti
Norme ministeriali

Provincia di .... *Agenzia delle Imposte di* ....

IMPOSTA ....

REGISTRO GENERALE *delle liquidazioni di sgravio di quote indebite d'imposte dirette.*

AVVERTENZE

1. Il presente registro è unico per tutti i Comuni del distretto d'agonzia e sostituisce l'originale degli elenchi di rimborso prescritto dall'articolo 3 del Regio decreto 30-12-1923, N. 3024.
2. Il numero d'ordine (colonna 1ª) deve essere uguale a quello che si appone sul frontespizio degli elenchi mod. 1.
3. Le annotazioni a colonne 17, 18, 19 20, si fanno appena l'esattore avrà restituito gli elenchi mod. 1.
4. Il capo d'ufficio appone la firma in calce di ciascun elenco.
5. Nella colonna « Osservazioni » sarà indicata la data ed il numero di spedizione del mod. 8 all'Intendenza, al Ricevitore, al Presidente della Deputazione provinciale ed al Sindaco.

Numero dell'elenco	COMUNE — ALIQUOTE — AGGI di riscossione	Numero progressivo delle singole liquidazioni	Numero della partita ed articolo del ruolo — Anno al quale si riferisce l'imposta — Mese ed anno in cui fu pubblicato il ruolo	Intestazione dell'articolo di ruolo	Fatto o documenti che giustificano lo sgravio R. D. 30-12-1923 N. 3024 art. 3	Reddito imponibile od estimo				Ammontare dello sgravio					Totale	Estremi ed ammontare dei buoni erariali provinciali o comunali annessi agli elenchi	Numero e data di spedizione dell'elenco all'esattore	Numero e data di restituzione dell'elenco all'Agenzia	Esecuzione dello sgravio				Osservazioni
						Categoria	Iscritto a ruolo	Rettificato giusta colonna 6	Annullato	di parte erariale	di parte provinciale		di parte comunale						Somma restituita o compensata	Somma versata dall'esattore ed estremi della quietanza		Somma versata dal ricevitore provinciale per restituzione aggio sugli sgravi eseguiti ed estremi della quietanza	
											sovrimp.	aggio	sovrimp.	aggio						per restituzione aggio sugli sgravi eseguiti	per sgravi non eseguiti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14	15	16	17	18	19	20	21	22

I. Visto ed emessa quietanza a favore dell'Esattore di . . . . per l'importo complessivo del carico erariale in L. . . . .

. . . . . 19. . (Bollo) Il Ricevitore Provinciale

Disposto il pagamento a favore del Ricevitore Provinciale per l'importo come sopra.

Il Direttore di ragioneria (Bollo) L'Intendente di finanza

. . . . . 19. .

II. Visto ed emessa quietanza a favore dell'Esattore di . . . . per l'importo complessivo del carico provinciale in L. . . . .

. . . . . 19. . (Bollo) Il Ricevitore Provinciale

Visto ed emessa quietanza a favore del Ricevitore Provinciale per l'importo come sopra.

. . . . . 19. . (Bollo) Il Cassiere della Provincia

III. Visto ed emessa quietanza a favore dell'esattore di . . . . Sig. . . . . per l'importo complessivo del carico comunale di L. . . . .

. . . . . 19. . (Bollo) Il Tesoriere Comunale

Il Procuratore delle Imposte dirette di . . . .

Riconosciuto che ai N. . . . . . . contribuenti nominati alla colonna 4 del presente elenco spettano gli sgravi in esso indicati e che dagli atti d'ufficio non risulta che in conto di essi furono disposti altri sgravi per inesigibilità per indebito o devoluzione al Demanio

Eseguite le annotazioni prescritte dal paragr. 1 delle Norme ministeriali 12 aprile 1924, n. 3029.

Spedito l'avviso Mod. 7 ai contribuenti.

ORDINA

Al signor . . . . esattore del Comune di . . . . di restituire o compensare a ciascuno dei N. . . . . . . contribuenti nominati alla colonna 4, ovvero, previa trattenuta degli aggi ed il nulla osta del ricevitore provinciale all'esattore del tempo signor . . . . la somma indicata per ciascuno di essi alla successiva colonna 12 per l'importo complessivo di lire (in lettere e cifre) . . . . delle quali lire . . . . a carico dell'Erario, lire . . . . a carico della Provincia e lire . . . . a carico del Comune.

. . . . . . 19. . (Bollo) Il Procuratore delle Imposte

L'Esattore di . . . .

Dichiara di rendersi garante della veridicità dei quietanzanti; del diritto in essi di riscuotere nonchè della loro identità e di assumere la piena responsabilità dei pagamenti fatti.

Dall'Ufficio esattoriale, li . . . . 19 . .

(Bollo) L'Esattore

L'aggio relativo agli sgravi compresi nel presente elenco è stato restituito dal Ricevitore Provinciale come da quietanza N. . . . . del . . . . qui unita.

L'aggio relativo agli sgravi compresi nel presente elenco è stato restituito dall'Esattore come da quietanza N. . . . . del . . . . qui unita.

. . . . 19. . .

(Bollo) Il Procuratore delle Imposte

Mod. 1 teste (514)
Art. 3, R. D. 30-12-1923, n. 3024 e § 1 e segg.
Norme ministeriali

Provincia di . . . .

Agenzia delle Imposte di . . . .

Esattoria di. . . . . *Comune di. . . . .*

IMPOSTA . . . .

Esercizio finanziario . . . . .

Elenco N. . . . per quote di imposta . . . . riconosciute non dovute dai contribuenti.

Misura dell'aggio di riscossione per ogni cento lire d'imposta { all'esattore . . . L. . / al ricevitore prov. L. . }

Aliquote per ogni cento lire di reddito . . . . { Erariale . . . . . L. . / Provinciale . . . L. . / Comunale . . . . L. . }

AVVERTENZE

1°. In ogni elenco si comprendono soltanto quote d'imposta riferibili ad un medesimo Comune ed iscritte in ruoli che, quantunque relativi, ad esercizi od anni diversi siano stati liquidati con le stesse aliquote erariale, provinciale e comunale.

2°. La colonna 13 serve per indicare se fu o no pagata l'imposta data in riscossione ad esattori diversi da quello in carico.

3°. Le somme della colonna 6 a 15 si addizionano pagina per pagina ed i totali delle singole pagine si riassumono in fine dell'elenco.

RIMBORSI DI QUOTE D'IMPOSTE DIRETTE

Mod. 1 *interc.* (515).

Numero d'ordine progressivo	Anno al quale si riferisce l'imposta — Mese ed anno in cui fu pubblicato il ruolo	Articolo del ruolo	Numero della partita	Intestazione dell'articolo il ruolo	Fatto documenti che giustificano lo sgravio art. 3 R. D. 30-12-923 n. 3024	Reddito imponibile od estimo: iscritto a ruolo	Reddito imponibile od estimo: rettificato giusta colonna 5	Reddito imponibile od estimo: annullato	Ammontare dello sgravio: di parte erariale	Ammontare dello sgravio: di parte provinciale — sovrimp.	Ammontare dello sgravio: di parte provinciale — aggio	Ammontare dello sgravio: di parte comunale — sovrimp.	Ammontare dello sgravio: di parte comunale — aggio	Totale	Se la quota venne o no pagata in conformità ai §§ 14 e 15 delle Norme minister	Esecuzione dello sgravio: Somma restituita o compensata	Esecuzione dello sgravio: Somma da restituire	Firme dei contribuenti aventi causa o persone in possesso di bollette; estremi delle quietanze separate e delle bollette di compensazione; estremi delle bollette ritirate od annotate a tergo (§ 10 Norme minist.), estremi delle quietanze per le quote riversate
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14	15	16
					Totali													

PROVINCIA di . . . .
Agenzia delle imposte di . . . .
Imposta . . . . *Esattoria di* . . . . .
Esercizio finanziario . . . *Comune di* . . . . .

I. Buono corrispondente all'Elenco N. . . . . comprendente N. . . . . quote riconosciute non dovute dai contribuenti in complesso per L. . . . . dovute dall'Erario L. . . . . . dovute dalla Provincia, e L. . . . . . . dovute dal Comune. — Alla prossima scadenza l'Esattore verserà il presente come danaro contante al Ricevitore provinciale salvo il disposto dell'art. 103 del Reg. sulla riscossione.

Il presente buono sarà trasmesso dal Ricevitore provinciale all'Intendenza di finanza pel pagamento dell'importo di lire (in lettere) . . . . corrispondente all'ammontare complessivo del carico erariale sgravato.

L. . . . . . Bollo IL PROCURATORE DELLE IMPOSTE
. . . . . 19. . . . .
veggasi a tergo

PROVINCIA di . . . .
Agenzia delle imposte di . . . .
Imposta . . . . *Esattoria di* . . . . .
Esercizio finanziario . . . *Comune di* . . . . .

II. Buono corrispondente all'Elenco . . . . comprendente N. . . . . quote riconosciute non dovute dai contribuenti in complesso per L. . . . . dovute dall'Erario L. . . . . . dovute dalla Provincia, e L. . . . . dovute dal Comune. — Alla prossima scadenza l'Esattore verserà il presente come danaro contante al Ricevitore provinciale salvo il disposto dell'art. 103 del Reg. sulla riscossione o questi al Cassiere della provincia per l'importo di lire (in lettere) . . . . corrispondente all'ammontare complessivo del carico *provinciale* sgravato compresi gli aggi.

L. . . . . . Bollo IL PROCURATORE DELLE IMPOSTE
. . . . . 19. . . . .
veggasi a tergo

PROVINCIA di . . . .
Agenzia delle imposte di . . . .
Imposta . . . . *Esattoria di* . . . . .
Esercizio finanziario . . . . *Comune di* . . . . .

III. Buono corrispondente all'Elenco N. . . . . . . comprendente N. . . . . quote riconosciute non dovute dai contribuenti in complesso per L. . . . . dovute dall'Erario L. . . . . . dovute dalla Provincia, e L. . . . . dovute dal Comune. — Alla prossima scadenza l'Esattore verserà il presente come danaro contante al tesoriere del Comune per l'importo di lire (in lettere). . . . . corrispondente all'ammontare complessivo del carico *comunale* sgravato compresi gli aggi.

L. . . . . . Bollo IL PROCURATORE DELLE IMPOSTE
. . . . . 19. . . . .
veggasi a tergo

Mod. 8 (517)

Art. 5 R. D. 30-12-1923 N. 3024
§ 25 Norme ministeriali

Provincia di .... *Agenzia delle Imposte di* ....

RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE

REGISTRO DEI RICUPERI ORDINATI DALL'ISPETTORE

(Art. 5 R. D. 30 dicembre 1923, N. 3024 § 25 Norme ministeriali).

AVVERTENZA

Il presente è unico per tutte le imposte e per tutti i comuni del distretto.

Numero d'ordine delle quote da ricuperare	ELENCO nel quale la quota restituita venne compresa		IMPOSTA	DITTA alla quale la quota venne restituita o compensata	Ammontare delle quote da ricuperare	Motivi del ricupero	Articolo del ruolo nel quale venne compresa la quota da ricuperare. Numero e data dell'elenco comprendente la liquidazione suppletiva del rimborso	OSSERVAZIONI
	Numero	Data						

Modello 5 (519).
(§ 24 Norme ministeriali).

Agenzia delle Imposte di........

Imposta........

***PROSPETTO degli sgravi eseguiti dagli esattori del distretto** di quote comprese in elenchi emessi nel.... semestre **dell'esercizio** finanziario 19... 19... **che s'invia all'**Intendenza di Finanza ed **all'**Ispettore Provinciale (§ 24 Norme ministeriali).*

Estimo o reddito corrispondente agli sgravi eseguiti, da distinguersi in categoria per quelli mobiliari.	Numero delle quote			Estimo o reddito corrispondente alle quote di cui a colonna 3	Ammontare del carico sgravato relativo al reddito od estimo della colonna precedente				Aggio restituito		Osservazioni
	Comprese negli elenchi emessi nel semestre	Il cui sgravio venne eseguito dagli esattori	Il cui sgravio venne riversato dagli esattori		di parte erariale	di parte provinciale	di parte comunale	Totale	dal ricevitore provinciale	dall'esattore	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Totale...											

.... 19...

Bollo

Il Procuratore delle imposte

AGENZIA DELLE IMPOSTE
di..........

N........

OGGETTO

Quote indebite.

Imposta...............

Mod. 4 (518)
(§ 12 Norme ministeriali)

L'esattore delle imposte di..... .... ha eseguito lo sgravio di n°........ quote comprese nell'elenco n°........ del.................. restituito a quest'ufficio a norma del paragrafo 12 delle Norme ministeriali.

S'invita la S. V. a riversare alla cassa della provincia la somma di lire.................. corrispondente all'aggio gravante complessivamente le quote restituite o compensate come sopra di lire..... .... rimettendo subito a questa Agenzia la quietanza relativa.

Il Procuratore delle imposte

Sig. Ricevitore provinciale delle imposte

di......................

NOTIFICAZIONE DEGLI SGRAVI E RIMBORSI

N...... d'ordine — **Mod. 7** (521)
(§ 5, Norme ministeriali).

Provincia *di* ....

Agenzia *di* .... **Comune** *di* ....

Esercizio finanziario *1... 1...*

Imposta ....

Il sottoscritto avverte il signor .... di professione .... domiciliato nel Comune di .... via .... N. ... piano ...... che con elenc... N. ...... in data .... ha emesso a di lui favore ordine di rimborso per le appresso indicate quote d'imposta riconosciute non dovute in seguito a ....(riportare la motivazione di cui al N. 3 dell'elenco)

Anno 1... L. ...... Anno 1... L. ......
Id. 1... » ...... Id. 1... » ......
Id. 1... » ......

e lo invita a recarsi dall'esattore, che gli restituirà o compenserà, in tutto o in parte, dette somme, in ragione dei pagamenti fatti.

Contro tale liquidazione è ammesso reclamo in carta da bollo, alla Commissione di 1ª istanza, entro il termine di giorni venti dalla notificazione del presente avviso. Trascorso tale termine senza opposizione diviene definitiva la liquidazione dell'Agenzia.

Dall'Agenzia, li .... *19..*

Il Procuratore delle Imposte

(L. S.)

Io sottoscritto inserviente del Comune di ..... ho notificato in questo giorno (*in lettere*) .... dell'anno .... il presente avviso in duplice originale, uno dei quali è stato da me .... e l'altro è stato da me ritenuto per consegnarsi all'Agenzia.

Firma del consegnatario dell'avviso — **Il Serviente comunale**

È stato da me consegnato al predetto contribuente che ha firmato qui in calce;
oppure è stato da me consegnato nel domicilio al ... signor.. addett.. alla famiglia; *oppure* alla casa: *oppure* al servizio del predetto contribuente, che ha firmato qui in calce
oppure è stato consegnato, ecc. ecc. (*come sopra*), che ha dichiarato di non volere, *oppure* di non sapere firmare;
oppure è stato da me affisso alla porta di abitazione del predetto contribuente in mancanza di lui e di persone addette alla sua famiglia, alla sua casa, al suo servizio;
oppure è stato da me affisso alla porta di abitazione del predetto contribuente per rifiuto di ricevere l'avviso;
oppure è stato affisso alla porta del Palazzo Comunale, non avendo il contribuente la residenza nel Comune.

N...... d'ordine — **Mod. 7** (521)
(§ 5, Norme ministeriali).

Provincia *di* ....

Agenzia *di* .... **Comune** *di* ....

Esercizio finanziario *1... 1...*

Imposta ....

Il sottoscritto avverte il signor .... di professione .... domiciliato nel Comune di .... via .... N. ... piano ...... che con elenc... N. .... in data .... ha emesso a di lui favore ordine di rimborso per le appresso indicate quote d'imposta riconosciute non dovute in seguito a......... (riportare la motivazione di cui al N. 3 dell'elenco)

Anno 1... L. ...... Anno 1... L. ......
Id. 1... » ...... Id. 1... » ......
Id. 1... » ......

e lo invita a recarsi dall'esattore, che gli restituirà o compenserà, in tutto o in parte, dette somme in ragione dei pagamenti fatti.

Contro tale liquidazione è ammesso reclamo in carta da bollo, alla Commissione di 1ª istanza, entro il termine di giorni venti dalla notificazione del presente avviso. Trascorso tale termine senza opposizione diviene definitiva la liquidazione dell'Agenzia.

Dall'Agenzia, li .... *19..*

Il Procuratore delle Imposte

(L. S.)

Io sottoscritto inserviente del Comune di ..... ho notificato in questo giorno (*in lettere*) .... dell'anno .... il presente avviso in duplice originale, uno dei quali è stato da me .... e l'altro è stato da me ritenuto per consegnarsi all'Agenzia.

Firma del consegnatario dell'avviso — **Il Serviente comunale**

È stato da me consegnato al predetto contribuente che ha firmato qui in calce;
oppure è stato da me consegnato nel domicilio al ... signor.. addett.. alla famiglia; *oppure* alla casa: *oppure* al servizio del predetto contribuente, che ha firmato qui in calce
oppure è stato consegnato, ecc. ecc. (*come sopra*), che ha dichiarato di non volere, *oppure* di non sapere firmare;
oppure è stato da me affisso alla porta di abitazione del predetto contribuente in mancanza di lui e di persone addette alla sua famiglia, alla sua casa, al suo servizio;
oppure è stato da me affisso alla porta di abitazione del predetto contribuente per rifiuto di ricevere l'avviso;
oppure è stato affisso alla porta del Palazzo Comunale, non avendo il contribuente la residenza nel Comune.

Protocollo n. ......

Mod. **6** (520)
(§ 3, Norme ministeriali

NOTA RIASSUNTIVA.

Elenchi mod. 1 che si trasmettono all'Esattore di.......... .... ai sensi del paragrafo 6 delle Norme ministeriali.

Numero d'ordine 1	Numero progressivo degli elenchi 2	Importo degli elenchi 3	Numero d'ordine 1	Numero progressivo degli elenchi 2	Importo degli elenchi 3

Dall'Agenzia delle imposte di................ addì.............. 19....

Bollo

Il Procuratore delle imposte

Protocollo n. ......
Il sottoscritto (1)............ dichiara di avere ricevuto i suddetti elenchi dall' (2)............ di...........
............, addì.............. 19....

Bollo

L'Esattore

(1) Esattore.
(2) Agenzia.

Mod. 9 (523)

§ 5 Norme ministeriali

Provincia di............ *Esattoria di*...............

AGENZIA DELLE IMPOSTE DIRETTE — COMUNE

di.............................. *di*...........................

Imposta (1)..................................

ELENCO

degli sgravi liquidati a favore dei contribuenti coll'elenco mod. 1, n........ in data.................... ... per il complessivo ammontare di L. (2)......................

Si certifica che i dati del presente sono conformi a quelli risultanti dagli elenchi suddetti.

Dall'Agenzia delle imposte, li............ *19*....

Bollo d'ufficio

Il Procuratore delle imposte

I contribuenti indicati nel presente elenco sono invitati a presentarsi all'Esattore comunale delle imposte dirette per avere il rimborso delle somme pagate in conto o saldo delle quote sgravate o per ritirare la bolletta di pagamento delle somme non pagate a saldo delle quote medesime.

Contro le liquidazioni dell'Agenzia è ammesso reclamo alla Commissione di I[a] istanza nel termine di giorni venti dall'ultimo di pubblicazione del presente elenco, altrimenti esse divengono definitive.

Dall'Ufficio del Comune li.............. *19*....

Bollo d'ufficio

Il Sindaco

Il Sindaco del Comune di.........................

Certifica che il ***presente elenco rimase affisso all'albo comunale*** *non meno di otto giorni consecutivi e cioè: dal giorno*............... *al giorno*..................

Dall'Ufficio del Comune, li................ *19*....

Bollo

Il Sindaco

(1) Terreni - Fabbricati - Ricchezza mobile, ecc. — (2) In lettere e cifre.

Numero d'ordine eguale a quello dell'elenco mod. 1	ANNO al quale si riferisce l'imposta — Mese ed anno nei quali fu pubblicato il ruolo	INTESTAZIONE del ruolo	AMMONTARE della somma d'imposta o sovrimposta sgravata	Osservazioni

Modello 8 (522)
(§ 6 Norme ministeriali)

Agenzia delle Imposte di............

Comune di ....

N. di protocollo....

Ai sensi del paragrafo 6 delle Norme ministeriali, approvate con decreto ministeriale 12 aprile 1924, si trasmette al (1)........ di .... il seguente:

Elenco dei buoni di discarico oggi emessi per sgravi di quote riconosciute non dovute dai contribuenti e trasmessi all'Esattore di ....

N. d'ordine progressivo	Imposta	Buono di discarico		Ammontare del carico			*Osservazioni*
		Numero del l'elenco mod. 1	Data	Erariale	Provinc. (2)	Comunale (2)	

li................ 1924

Bollo

Il Procuratore delle Imposte

(1) Il presente modulo va inviato *contemporaneamente* con lo stesso numero di protocollo all'Intendenza di Finanza, al Ricevitore Provinciale, al Presidente della Deputazione Provinciale, al Sindaco.

(2) Compresi gli aggi.

Mod. **10** (524)
§ 0 Norme ministeriali

Esattoria di..............

N....... d'ordine.
N....... e data dell'elenco di rimborso emesso dell'Agenzia.

Restituzione di quote indebite d'imposta............ relativo all'anno 19....

Articolo di ruolo n.... specie (1).
Ditta........................

Imposta scritta a ruolo................	L.	....
Rimborso liquidato	»	....

QUIETANZA.

di L. (2)......... rilasciata dal sottoscritto a favore dell'Esattore di............................ per il rimborso sopra specificato,

di cui L.		compensate mediante bolletta..... n......
e L.		ricevute in contanti perchè già pagate come dalle relative bollette.
Totale L.		

.........., addì .... 19....

(Firma del creditore o chi per esso)

Visto: Accertata l'identità del contribuente, ed il diritto in esso di riscuotere se ne dichiara vera la firma, assumendo intiera la responsabilità del pagamento.

L'Esattore

(1) Principale, suppletivo, ecc.
(2) In tutte lettere e cifre.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 28 aprile al 4 maggio 1924 è stata fissata in L. 435 rappresentanti 100 dazio nominale e 335 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 99

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 29 aprile 1924.

	Media		Media
Parigi	144 46	Belgio	123 04
Londra	98 012	Olanda	8 32
Svizzera	396 69	Pesos oro	16 61
Spagna	308 —	Pesos carta	7 31
Berlino	—	New-York	22 353
Vienna	0 032	Oro	431 31
Praga	65 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3,50 % netto (1906)	82 20
	3,50 % » (1902)	77 —
	3,00 % lordo	51 83
	5,00 % netto	97 12
	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	82 84

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per sei posti di tenente nel corpo del Genio navale.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame a sei posti di tenente nel corpo del Genio navale.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della marina, il 23 giugno 1924, alle ore 9

Art. 3.

Lo stipendio iniziale è di L. 9500 computandosi in questo gli anni di studio in base all'art. 15 del R. decreto n. 1637 del 18 dicembre 1922, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo in L. 600 annue, l'indennità militare di L. 1800 annue e l'indennità caro-viveri.

Art. 4.

Potranno essere ammessi agli esami in seguito a loro domanda:
a) i laureati ingegneri (navali e meccanici, industriali e civili) nella Regia scuola superiore navale di Genova e nelle Regie scuole di applicazione e politecniche del Regno;
b) i tenenti del Regio esercito delle armi di artiglieria e genio che abbiano fatto il corso complementare alla scuola di applicazione di Torino.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non aver oltrepassato, al 23 giugno 1924, il 25° anno di età, per quelli della categoria *a*) dell'art. 4, e il 26° anno di età, per quelli della categoria *b*) dell'art. 4;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 6.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato di stato libero, o, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;

c) certificato di cittadinanza legalizzato come sopra;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio se militare.

I documenti di cui alle lettere *b*), se trattasi di certificato di stato libero, *d*) ed *e*), dovranno essere in data non anteriore al 1° marzo 1924.

I concorrenti che abbiano il grado di ufficiale sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*). I candidati, che siano ufficiali di complemento, dovranno produrre anche il documento di cui alla lettera *b*) e/tutti indistintamente la propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) entro il 31 maggio 1924, con l'indicazione del domicilio del concorrente, corredate dai documenti di cui all'art. 6 e dalla ricevuta della tassa di concorso di L. 50, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Alla domanda dei concorrenti laureati, dovrà inoltre essere allegato il diploma originale di laurea.

I concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda il certificato o i certificati dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio o biennio universitario fisico-matematica e corso triennale di applicazione), dai quali dovrà risultare soddisfatta la seguente condizione:

Per le materie:

Geometria descrittiva;

Analisi algebrica ed infinitesimale (media dei voti riportati nel 1° e 2° corso);

Meccanica razionale;

Chimica applicata (docimastica o tecnologica);

Scienze delle costruzioni o (per i laureati della Scuola navale di Genova e della Sezione navale della Regia scuola politecnica di Napoli) costruzioni navali mercantili,

i punti di classificazione agli esami dovranno dar luogo ad una media (ossia la somma dei punti divisa per 5) non inferiore a 80 su 100.

Non è previsto un numero minimo di punti per gli esami delle altre materie.

I concorrenti, facendone cenno nella domanda, potranno riservarsi di presentare, prima dell'inizio degli esami, il diploma di laurea che non avessero ancora conseguito al momento in cui inviano la domanda stessa, nonchè i certificati di esami speciali che allora non fossero in grado di esibire.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì d'escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

L'esame di concorso si svolgerà sulle seguenti materie:

Meccanica applicata, prova scritta e prova orale;

Macchine termiche ed idrauliche, prova orale;

Elettrotecnica, prova orale;

Disegno;

Lingue estere, prova orale.

L'ordine delle prove sarà quello stesso qui sopra indicato.

E' lasciata facoltà al presidente della Commissione esaminatrice di invertire soltanto l'ordine delle due ultime prove.

L'ordine di chiamata dei concorrenti alla prima prova orale sarà quello alfabetico, iniziando da quello dei concorrenti di cui il nome sarà destinato dalla sorte.

Tale ordine sarà mantenuto integralmente per tutte le prove seguenti.

La prova scritta di meccanica applicata consisterà nella soluzione d'un problema formulato dalla Commissione esaminatrice come applicazione pratica delle nozioni richieste dal relativo programma per la prova orale.

Il tema verrà svolto dal candidato seduta stante nel tempo massimo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Nelle prove orali di meccanica applicata e di macchine termiche ed idrauliche il candidato dovrà rispondere su due tesi, estratte a sorte, una per ciascuna delle parti nelle quali sono suddivise le due materie.

Nella prova di elettrotecnica, verrà estratta a sorte una sola tesi.

Per lo svolgimento delle tesi orali sono fissati 20 minuti per ciascuna tesi.

La prova di disegno consisterà nel calcolare e disegnare, seduta stante secondo i dati che verranno forniti dalla Commissione, organi elementari di macchine e macchinari completi non molto complessi.

Il tempo sarà assegnato dalla Commissione.

La prova orale di lingue estere consisterà nella traduzione contemporanea di riviste scientifiche francesi, inglesi e tedesche.

E' obbligatoria la traduzione dal francese, sono facoltative le traduzioni dall'inglese e dal tedesco.

La votazione avrà luogo, per ciascuna materia prima sulla idoneità e poi per l'assegnazione dei punti. La prima votazione sarà segreta, la seconda palese.

Il numero massimo dei punti per ciascuna materia e relativa prova è di venti. Il candidato per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 10 punti.

Per la parte meccanica applicata, i punti conseguiti dal candidato nella prova scritta, faranno media con quelli della prova orale per stabilire la classificazione in detta materia, sempre che i candidati, in nessuna delle due prove abbiano conseguito meno di 10 punti.

Per le lingue estere l'idoneità sarà stabilita dal risultato della prova di francese. Le traduzioni dall'inglese e dal tedesco, se in esse, come in quelle di francese, il candidato avrà raggiunto l'idoneità, saranno tenute in conto dalla Commissione nello stabilire la classificazione nella prova di lingue estere aumentando fino ad un massimo di tre punti la votazione ottenuta dal candidato stesso nella prova di francese.

La Commissione dovrà per ogni singola materia procedere alla votazione prima di passare ad una materia successiva, alla quale non potranno essere ammessi quei candidati che non abbiano riportato l'idoneità nella materia precedente.

I punti ottenuti in ciascuna materia saranno moltiplicati per il coefficiente appresso indicato, il quale determinerà l'importanza della materia:

Meccanica applicata	Coefficiente	4
Macchine termiche ed idrauliche . .	»	4
Elettrotecnica	»	3
Disegno	»	2
Lingue estere	»	1

Art. 10.

La nomina a tenente del Genio navale sarà conferita di diritto ai concorrenti classificati nella graduatoria dall'1 al 6 compreso, purchè abbiano riportato una votazione superiore alla media prescritta per l'idoneità con le norme prima indicate.

A parità di punti saranno preferiti i concorrenti muniti di laurea, e fra questi i concorrenti muniti di diploma di ingegnere navale o meccanico e successivamente quelli muniti di diploma in

elettrotecnica. Quando con questo criterio non si riesca a determinare la precedenza, saranno preferiti coloro che abbiano riportato maggior numero di punti nelle singole materie di esame contenute nel seguente programma a cominciare dalla prima secondo l'ordine nel quale sono indicate le materie stesse.

Art. 11.

I sei vincitori del concorso saranno nominati tenenti del Genio navale e classificati per ordine di merito di esame.

Il Ministro potrà procedere alla nomina di altri dei concorrenti classificati immediatamente dopo, a seconda delle esigenze del servizio nei limiti dei posti vacanti nell'organico del corpo del Genio navale.

Nessuno però dei concorrenti classificati dopo i primi sei avranno diritto alla nomina, che rimane di esclusiva facoltà del Ministero.

In ogni caso, per ottenere la nomina ad ufficiali, i concorrenti dovranno contrarre arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi, con ferma di 4 anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

Dopo la nomina, i vincitori del concorso muniti del diploma d'ingegnere navale e meccanico rilasciato dalla Scuola navale superiore di Genova o dalla sezione navale della Regia scuola superiore politecnica di Napoli saranno inviati a prestare servizio nei Regi stabilimenti marittimi.

Quelli non muniti di tale diploma saranno destinati presso le due scuole di Genova e Napoli per conseguire la laurea di ingegnere navale e meccanico.

Art. 13.

Ciascuno dei vincitori, dopo la nomina a tenente, riceverà gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello di destinazione di servizio.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno, se sono borghesi, assumere direttamente maggiori notizie presso il Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari), presso le Direzioni delle costruzioni navali di Spezia e Taranto, presso gli uffici tecnici della Regia marina di Genova, Livorno, Trieste, Napoli, Pola e Venezia; se sono già militari, potranno assumere ragguagli presso gli stessi uffici pel tramite delle autorità dalle quali dipendono.

Roma, addì 24 aprile 1924.

Il Ministro: REVEL.

PROGRAMMA.

MECCANICA APPLICATA.

TESI 1ª.

a) Equilibrio dinamico dei sistemi materiali rigidi, liberi e soggetti a vincoli. Teorema della conservazione del centro di massa.

Rendimento delle macchine, attrito radente e volvente, coefficienti di attrito, suoi valori e sua misura: applicazione ai sopporti portanti e di spinta.

b) Resistenza dei solidi a tensione e compressione semplice.

Inviluppi cilindrici premuti dall'interno e dall'esterno.

Sollecitazioni dovute alla forza centrifuga nei tamburi e nei dischi girevoli attorno al loro asse.

TESI 2ª

a) Teorema del D'Alembert e sua applicazione al moto di traslazione.

Trasmissione del movimento fra due assi paralleli, normali e comunque inclinati fra loro mediante elementi rigidi.

Vari tipi di ruote dentate e di dentature.

Vite perpetua e sue applicazioni.

Calcolo degli ingranaggi con speciale riguardo ai riduttori per le applicazioni navali

b) Resistenza dei solidi a flessione semplice e composta: momento flettente e momento resistente; relazioni diverse.

TESI 3ª.

a) Applicazioni del teorema del D'Alembert al movimento di rotazione; azioni di scuotimento; effetti giroscopici.

Teoria e calcolo dei volanti e dei contrappesi e loro applicazioni.

Calcolo delle camme.

b) Determinazione della equazione della curva elastica. Solidi caricati di punta. Sollecitazioni dinamiche.

TESI 4ª.

a) Teorema delle forze vive e sue applicazioni.

Trasformazione del movimento circolare continuo in movimento rettilineo alternato; parallelogrammi articolati; biella e manovella; diagrammi delle velocità e delle accelerazioni.

b) Resistenza dei solidi a flessione ed a taglio; forze taglianti e momenti flettenti nelle sezioni di travi a due vincoli e soggette a carichi fissi e mobili.

Teoria della trave continua; teorema dei tre momenti.

TESI 5ª.

a) Momenti di energia nel piano; ellisse d'inerzia.

Teoria dinamica della trasmissione mediante cinghie e funi, Paranchi.

Regolatori e loro ufficio; staticità, stabilità, grado di insensibilità; regolazione diretta ed indiretta; servomotori.

b) Resistenza e deformazione delle travature regolari piane soggette a carichi fissi. Teoremi di Maxwell e di Castigliano. Lavori di deformazione dei solidi. Teoria della trave ad arco. Calcolo delle molle a balestra.

TESI 6ª.

a) Momenti di inerzia nello spazio: ellissoide di inerzia. Misura sperimentale del lavoro; freni dinamometri; bilancio; torsiometri. Teoria ed applicazioni.

b) Resistenza dei solidi allo scorrimento ed alla torsione; flessione e torsione; applicazione al calcolo degli alberi di trasmissione Velocità critica degli alberi. Calcolo delle molle ad elica cilindrica.

MACCHINE TERMICHE ED IDRAULICHE.

TESI 1ª.

a) Proprietà fondamentali e trasformazioni principali dei gas perfetti e dei gas reali dei vapori saturi e surriscaldati. Teoria cinetica dei gas. Principio di Mayer e di Carnot. Cicli delle macchine termiche ideali. Loro imperfezioni nelle macchine reali. Entropia. Diagrammi entropici. Diagramma di Mollier. Compressori. Distribuzione di energia con aria compressa. Macchine frigorifere.

b) Pressione idrostatica sopra una superficie piana. Velocità di efflusso dell'acqua dai vari tipi di bocche. Coefficienti di efflusso. Moto dell'acqua nei tubi. Calcolo delle condotte forzate. Distribuzione di energia con acqua in pressione.

TESI 2ª.

a) Combustibili. Potere calorifero, evaporante ed irradiante. Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione. Peso e volume dei prodotti della combustione. Trasmissione del calore. Conduttività interna ed esterna. Trasmissione tra fluidi stagnanti e tra fluidi in movimento. Coefficiente di trasmissione Generatori del vapore dei vari tipi. Caratteri differenziali Rendimento e calcolo delle loro dimensioni principali. Accessori principali per il loro funzionamento e per aumentarne il rendimento. Varie specie di focolari per combustibili. Gassogeni.

b) Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una superficie piana e curva fissa o mobile. Perdita di carico dovuta all'urto, all'attrito, ai cambiamenti di direzione e di sezione.

TESI 3ª.

a) Movimento dei fluidi aeriformi. Equazioni del moto e della continuità. Efflusso di un gas Moto nei condotti. Efflusso e moto nei condotti dei vapori Iniettori ed eiettori. Calcolo delle resistenze passive Teoria generale dei camini. Dati pratici ed applicazione della teoria al caso particolare del calcolo di un fumaiolo per caldaia a vapore fissa o marina. Tiraggio naturale e forzato delle caldaie. Ventilatori. Loro calcolo.

b) Motrici idrauliche; espressione del lavoro. Turbine ad azione; ruote Pelton, caratteristiche principali e metodo di calcolo.

TESI 4ª.

a) Motrici a vapore alternative. Principio dell'espansione multipla. Rendimento e calcolo. Distribuzione del vapore. Periodi principali e secondari. Studio della distribuzione. Diagrammi. Descrizione e teoria dei principali sistemi di distribuzione con e senza eccentrici. Distribuzione di precisione con valvole e rubinetti Macchine a vapore ed equicorrente (tipo Stumpf). Legge di variazioni dei momenti di torsione sull'asse motore. Influenza dell'inerzia delle masse in movimento. Organi compensatori. Studio generale del bilanciamento delle macchine a vapore. Misura della potenza indicata e strumenti relativi.

b) Principali tipi di turbine a reazione. Caratteristiche e metodo di calcolo.

TESI 5ª.

a) Turbine a vapore. Principio dell'azione e della reazione. Salti di velocità e di pressione. Impiego del vapore surriscaldato. Speciale importanza dell'apparecchio di condensazione. Classificazione e descrizione dei tipi più conosciuti Loro organi caratteristici e cenni sulla loro costruzione. Dati pratici di rendimento dei vari tipi di turbine. Schema di procedimento per il calcolo di una turbina a vapore. Tipi principali di condensatori.

b) Pompe idrauliche a stantuffo. Criteri di calcolo. Pulsometri. Iniettori ed eiettori. Pompe relative. Metodi di calcolo.

TESI 6ª.

a) Motori a combustione interna, sia a scoppio che ad introduzione di calore a pressione costante. Cicli teorici e cicli pratici a quattro ed a due tempi. Cenni descrittivi sui tipi più conosciuti dei detti motori. Loro impiego attuale e previsioni sul loro sviluppo in avvenire. Dati pratici di rendimento. Schema di procedimento per il calcolo di uno di detti motori.

b) Pompe centrifughe per basse, medie ed alte prevalenze. Tipi diversi. Metodi di calcolo. Pompa d'aria dei condensatori. Tipi diversi. Metodi di calcolo.

ELETTROTECNICA.

TESI 1ª.

a) Nozioni fondamentali dell'elettrostatica. Condensatori. Correnti continue. Legge di Ohm. Principii di Kirchkoff. Circuiti derivati. Lavori di una corrente. Legge di Joule. Leggi dell'elettrolisi. Unità elettrostatiche ed elettromagnetiche Sistema C. G. S. e sistema pratico. Galvanometri. Metodi di misura delle resisenze.

b) Macchine generatrici di corrente continua. Dinamo con induttori bipolari e multipolari. Avvolgimenti dell'indotto, chiusi ed aperti, ad anello ed a tamburo. Espressione della forza elettromotrice. Sistemi diversi di eccitazione. Calcolo dell'eccitazione Curva di magnetizzazione. Reazione di indotto. Commutazione. Poli di commutazione. Avvolgimenti compensatori. Costruzione meccanica delle dinamo. Trasformatori statistici. Teoria del trasformatore ideale senza perdita di energia e senza dispersione magnetica) e del trasformatore reale; diagrammi relativi. Costruzione dei trasformatori. Loro raffreddamento. Autotrasformatori. Trasformatori di misura.

TESI 2ª.

a) Campo magnetico. Influenza magnetica. Teoria molecolare del magnetismo. Momento magnetico. Intensità di magnetizzazione. Densità superficiale. Forze nell'interno di un magnete. Induzione magnetica Circuito magnetico Curva normale di magnetizzazione. Permeabilità Isteresi Illuminazione elettrica. Lampade ad incandescenza e lampade ad arco. Consumo specifico.

b) Caratteristica statica, dinamica ed esterna delle dinamo. Riscaldamento. Rendimento. Accoppiamento delle dinamo. Macchine generatrici di corrente alternativa, monofase e polifase. Loro costruzione. Avvolgimenti d'armatura Espressione della forza elettromotrice. Reazione di in indotto. Diagramma dell'alternatore. Caratteristica esterna. Accoppiamento degli alternatori.

TESI 3ª.

a) Azioni magnetiche prodotte da correnti elettriche. Campo nell'interno di una bobina anulare. Equivalenza fra l'anima magnetica e corrente in circuito chiuso. Forza elettromotrice di induzione elettromagnetica Trasformazione di lavoro meccanico in elettrico. Legge di Lenz. Autoinduzione. Mutua induzione. Correnti variabili. Extracorrenti d'apertura e di chiusura. Rocchetto di Ruhmkoff. Correnti parassite.

b) Tipi principali di pile elettriche. Polarizzazione. Accumulatori ad elettrodi di piombo. Variazione della loro tensione alla carica ed alla scarica. Capacità. Rendimento in amperore ed in wattore. Batteria di accumulatori in parallelo ad una dinamo in derivazione. Inseritori semplici e doppi di accumulatori. Motori a corrente alternativa sincroni. Avviamento. Diagramma del motore sincrono. Espressione della potenza motrice. Funzionamento ad eccitazione costante e carico variabile. Funzionamento a carico costante ed eccitazione variabile.

TESI 4ª.

a) Correnti alternative. Definizioni principali. Lavoro e potenza di una corrente alternativa. Fattore di potenza. Rappresentazione vettoriale delle grandezze sinusoidali. Circuiti a corrente alternativa con resistenza o autoinduzioni, o capacità, o con combinazioni di questi elementi in serie od in parallele; diagrammi e formule relative. Risonanza.

b) Motori a corrente continua. Equazioni fondamentali. Autoregolazione della corrente. Modo di variare della coppia motrice e della velocità in funzione del carico, avviamento, regolazione della velocità nel motore eccitato in serie ed in quello eccitato in derivazione. Motore Compound. Frenamento elettrico. Motori asincroni polifasi. Variazioni della coppia motrice in funzione dello scorrimento, oppure della velocità del motore. Rendimento del motore. Analogia coi trasformatori. Costruzione meccanica. Avviamento.

TESI 5ª.

a) Sistemi polifasi con speciale riguardo al sistema trifase. Concatenamenti. Potenza di un sistema polifase. Campi rotanti. Misura dell'intensità di corrente, della tensione, del lavoro e della potenza per corrente continua e per corrente alternativa. Tipi principali di amperometri, voltmetri, wattmetri, contatori.

b) Condutture elettriche. Riscaldamento di una conduttura. Sezione più economica Condutture aperte, ramificate e chiuse Distribuzioni in serie, in parallelo e miste. Distribuzione a tre fili; metodi di divisione della tensione. Distribuzione con alimentatori Distribuzioni a corrente alternativa e trifase, dirette ed indirette. Motori asincroni monofasi: coppia motrice: avviamento Motori per corrente alternativa con commutatore: motore in serie, motore a repulsione Trasformazione della natura delle correnti. Convertitrici ad unica armatura: rapporto di trasformazione; corrente nell'indotto.

MINISTERO DELL'INTERNO

Data in cui avranno luogo gli esami scritti per il concorso a 120 posti di alunno di prima categoria nell'Amministrazione provinciale dell'interno.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 1° marzo corrente anno, con il quale fu aperto un concorso per l'ammissione di 120 alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale dell'interno;

Decreta:

Le prove scritte per detto concorso avranno luogo in Roma nei giorni 9, 10, 12 e 13 maggio 1924.

Roma, addì 26 aprile 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.